SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 27 giugno 1995

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 78

Ministero dei trasporti

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1995.

Attuazione della direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 concernente i dispositivi di traino dei veicoli a motore dei loro rimorchi nonché la loro installazione sui veicoli.

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1995.

Recepimento della direttiva 92/53/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1995.

Attuazione dalla direttiva 93/116/CE della Commissione del 17 dicembre 1993 relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore.

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1995.

Attuazione delle direttive della Commissione delle Comunità europee n. 93/91/CEE del 29 ottobre 1993 e 94/53/CE del 15 novembre 1994 concernente la sistemazione interna dei veicoli a motore per quanto attiene alla identificazione di comandi, spie ed indicatori.

Da 95A3595 a 95A3599

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 maggio 1995.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale «Miss Italia di Salsomaggiore» - manifestazione 1995.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 1994 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali per l'anno 1995;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677 e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del concorso «Miss Italia di Salsomaggiore» - manifestazione 1995 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 17 luglio 1993, n. 11494 con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale di «Miss Italia» abbinata al concorso Miss Italia di Salsomaggiore, con inizio il 13 giugno 1995, si concluderà il 2 settembre 1995.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 28 serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai 11, il giorno 2 settembre 1995 alle ore 21.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 2 settembre 1995 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi sei biglietti estratti vincenti con le 6 finaliste del concorso «Miss Italia» di Salsomaggiore.

L'abbinamento di cui sopra sarà effettuato prima dello svolgimento della fase finale del concorso.

La classifica dei premi sarà determinata dalla graduatoria ufficiale fornita dalla giuria.

Qualora l'esito della gara non dovesse determinare un numero sufficiente di posizioni atto ad attribuire tutti i premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti alle concorrenti classificatesi.

Nel caso di giudizio *ex-aequo* di più concorrenti per il primo posto della classifica, si procederà ai fini dell'attribuzione del 1° premio ad effettuare un sorteggio tra le concorrenti classificatesi *ex-aequo* per tale posto.

Nel caso di giudizio *ex-aequo* di più concorrenti per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle concorrenti classificatesi *ex-aequo* verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle concorrenti in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale di «Miss Italia di Salsomaggiore» 1995 cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di lunedì 28 agosto 1995 mentre la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 21 del giorno 2 settembre 1995.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di mercoledì 30 agosto 1995.

Art. 9.

Il dott. Carlo Falcone, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Alessandro Marini Balestra, vice dirigente aggiunto amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1995

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 67

95A3661

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 maggio 1995.

Autorizzazione alla visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, presso il porto di Vado Ligure, dei prodotti di origine animale in importazione da Paesi terzi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI VETERINARI

Visto il dereto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, e successive modifiche;

Visto. il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 7 ottobre 1980;

Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1986;

Ritenute valide le argomentazioni di origine economico-commerciale addotte dalla società di gestione dell'Interpòrto di Vado Ligure a sostegno della opportunità che la visita sanitaria a prodotti di origine animale, venga consentita presso le strutture di tale porto;

Vista la nota del 27 febbraio 1995 con la quale il responsabile dell'Ufficio veterinario del porto di Genova competente territorialmente comunica che le infrastrutture e attrezzature realizzate presso il porto di Vado Ligure sono soddisfacenti;

Ritenuto tuttavia necessario, allo scopo di acquisire sulla questione ulteriori elementi di giudizio, di stabilire un periodo sperimentale di mesi dodici;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata in via continuativa ed a titolo sperimentale fino al 31 luglio 1996, presso le strutture del terminal container di Vado Ligure, la visita sanitaria dei prodotti di origine animale in importazione dai Paesi terzi.

Ar. 2.

1. Salvo ogni altra determinazione, l'esecuzione della visita sanitaria di cui al precedente art. 1 è affidata all'Ufficio veterinario del porto di Genova competente territorialmente.

Roma, 26 maggio 1995

Il direttore generale: MARABELLI

95A3720

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 aprile 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 1.002.431.945 a titolo di annualità o parziali annualità 1995, dei limiti d'impegno di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge 10 maggio 1976, n. 352, a favore delle regioni interessate, capitolo 7081/95, per l'esercizio 1995.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975;

Vista la legge di bilancio n. 726 del 23 dicembre 1994, per l'esercizio 1995, che reca lo stanziamento di lire 1,005.004 mld., sul cap. 7081 per le finalità ex art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro, vengono assegnate le annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, per complessive lire 8,5 miliardi, recati dall'art. 15, lettera *c)*, della sopracitata legge n. 352/1976;

Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE hanno riconfermato annualmente le quote già attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, come prime annualità dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, non ritenendo necessario rivedere i criteri di riparto ai sensi del terzo comma dell'art. 17 della richiamata legge n. 352/1976;

Considerato, altresì, che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, vanno trasferite le annualità alle sole regioni che hanno concesso il concorso nel pagamento agli interessi sui mutui definitivi, ovvero abbiano rilasciato nulla osta entro il 30 settembre 1985;

Atteso, quindi, che le somme da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, hanno come riferimento le annualità già assegnate prima della data del 30 settembre 1985, e, quindi non più suscettibili di modificazione;

Ritenuta l'opportunità, pertanto, di non sottoporre ad ulteriori deliberazioni CIPE assegnazioni di annualità che, comunque, debbono riconfermare quelle già attribuite relativamente ai limiti d'impegno dal 1976 al 1980;

Ritenuto, infine, di dover impegnare le annualità o parziali annualità 1995, a favore delle sole regioni e le province autonome che risulta abbiano provveduto a certificare il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui accesi dagli operatori agricoli, entro i termini del richiamato art. 33 del regolamento CEE n. 797/85;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 1.002.431.945, è impegnata, a titolo di annualità o parziali annualità 1995, dei limiti d'impegno di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976, come di seguito indicato:

Regioni interessate e province autonome —	Importi in lire —
Bolzano	7.144.040
Piemonte	317.584.495
Toscana	223.486.365
Umbria	6.431.400
Emilia-Romagna	133.494.655
Liguria	18.874.230
Friuli-Venezia Giulia	3.678.880
Veneto	291.737.880
Totale...	1.002.431.945

Art. 2.

L'erogazione relativa alle annualità o parziali annualità impegnate con il precedente art. 1, verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni e province autonome ivi indicate, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A3721

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 giugno 1995.

Determinazione, per l'anno 1995, delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;

Visto il regolamento adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 24 marzo 1994, il quale prevede all'art. 3, comma 4, per i volontari lavoratori autonomi, che l'importo sulla base del quale viene determinata l'indennità spettante per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente con decreto ministeriale;

Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d*), della predetta legge, le indennità spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;

Visto l'art. 3, comma 5, di detto regolamento il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso o di esercitazione, non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1994, con il quale sono state determinate le medie delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria per gli anni 1992, 1993 e 1994;

Viste le medie annue degli indici mensili delle retribuzioni contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT;

Considerata la necessità di aggiornare le suddette indennità conformemente all'incremento delle retribuzioni contrattuali di riferimento per l'anno 1995;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, per il 1995, è pari a L. 2.408.386.

Art. 2.

Ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi di cui alle premesse, la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall'art. 1 per 22 oppure per 26, qualora la specifica attività di lavoro autonomo dell'interessato venga svolta rispettivamente in 5 o 6 giorni per settimana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1995

Il Ministro: TREU

95A3604

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 giugno 1995.

Modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine del formaggio «Pecorino Romano».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, concernente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1955, n. 1269, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Pecorino romano» e approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la legge 10 marzo 1969, n. 116, istitutiva di un controllo qualitativo sulle esportazioni dei formaggi «Pecorino romano» e «Pecorino siciliano» verso gli Stati Uniti d'America e il Canadà;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 1993 concernente modifiche al disciplinare di produzione del citato formaggio «Pecorino romano»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 2, comma 4, della citata legge che trasferisce al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni in materia di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Vista la domanda e la relativa documentazione presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio pecorino romano intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche al citato disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della richiamata legge n. 125/1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 1994;

Esaminate le istanze e controdeduzioni al parere predetto;

Considerato che le modifiche al disciplinare di produzione proposte dal Consorzio istante configurano un prodotto le cui caratteristiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di preparazione esistenti nella zona di produzione;

Decreta:

Art. 1.

1. La zona di provenienza del latte destinato alla trasformazione del formaggo «Pecorino romano» comprende l'intero territorio delle regioni della Sardegna, del Lazio e della provincia di Grosseto.

Art. 2.

1. Il formaggio, a pasta dura e cotta, «Pecorino romano» è prodotto esclusivamente con latte fresco di pecora intero, proveniente da allevamenti ubicati nella zona di cui all'art. 1 ed ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative al processo di ottenimento, in quanto rispondenti allo standard produttivo seguente:

a) il latte, eventualmente inoculato con colture di fermenti lattici naturali ed autoctoni dell'area di produzione, deve essere coagulato con caglio di agnello in pasta proveniente esclusivamente da animali allevati nella medesima zona di produzione;

b) la salatura può essere effettuata a secco e/o in salamoia. La stagionatura si protrae per almeno cinque mesi per il formaggio da tavola, per almeno otto mesi per il formaggio da utilizzarsi grattugiato. È prevista in alcuni casi la cappatura con protettivi per alimenti di colore neutro o nero;

c) forma: cilindrica a facce piane;

d) dimensioni: il diametro del piatto è compreso fra 25 cm e 35 cm;

e) peso variabile da 20 kg a 35 kg in relazione alle dimensioni della forma.

Sono tollerate leggere variazioni delle caratteristiche dimensioni e del peso in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

f) aspetto esterno: crosta sottile, di colore avorio o paglierino naturale, talora cappata con appositi protettivi;

g) pasta: struttura compatta o leggermente occhiata; al taglio il colore si presenta variabile dal bianco al paglierino più o meno intenso, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

h) sapore: aromatico e lievemente piccante per il formaggio da tavola; piccante, intenso e gradevole a stagionatura avanzata nel formaggio da grattugia. Il formaggio presenta un'aroma caratteristico delle particolari procedure di produzione;

i) grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 36%.

Il formaggio si produce, secondo gli usi tradizionali legati alle condizioni ambientali, nel periodo compreso da ottobre a luglio.

Art. 3.

1. Il formaggio a denominazione di origine «Pecorino romano» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

Art. 4.

1. La legge 10 marzo 1969, n. 116, e il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, limitatamente alle disposizioni relative al disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Pecorino romano», sono sostituiti dalle previsioni di cui ai precedenti articoli. È altresì sostituito dai citati articoli il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1993 concernente modifiche al disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Pecorino romano».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1995

Il Ministro: LUCHETTI

ALLEGATO *A*

95A3603

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ENTE POSTE ITALIANE

DECRETO 16 maggio 1995.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del 50° anniversario della fondazione dell'ONU, nel valore di L. 850.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servzi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1995, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del 50° anniversario della fondazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1995, un francobollo celebrativo del 50° anniversario della fondazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nel valore di L. 850.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura 14 × 13 1/4; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce in oro, su un fondo azzurro grigliato a linee verticali da cui traspare il simbolo dell'ONU, il loro ufficiale del cinquantenario dell'Organizzazione. Completano il francobollo la leggenda «CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO FONDAZIONE ONU», la scritta «ITALIA» ed il valore «850».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1995

Il consigliere delegato delle Poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

95A3664

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 19 giugno 1995.

Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo assistenza della Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita, nelle operazioni di capitalizzazione e nei rami danni rilasciate a La Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., ora Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 dicembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1994 con il quale la

predetta società Allianz Pace S.p.a. è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 10 giugno 1978, n. 295, ora sostituito dal punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista l'istanza di rinuncia all'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo assistenza presentata dalla società Allianz Pace S.p.a. in data 5 giugno 1995;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo assistenza rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 dicembre 1993.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A3727

PROVVEDIMENTO 20 giugno 1995.

Autorizzazione alla società Intercontinentale assicurazioni S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami bestiame e grandine; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo pioggia e tutela giudiziaria, di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico della legge sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e le norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visti i decreti ministeriali in data 26 novembre 1984 e 21 gennaio 1994 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciati alla società Intercontinentale assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via di Priscilla n. 101;

Vista l'istanza con la quale la società Intercontinentale assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via di Priscilla n. 101, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami bestiame e grandine; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo pioggia e tutela giudiziaria, di cui al punto *A)* della teballa allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 25 maggio 1995, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa e riassicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla società Intercontinentale assicurazioni S.p.a.;

Autorizza

la società Intercontinentale assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via di Priscilla n. 101, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami bestiame e grandine; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo pioggia e tutela giudiziaria, di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A3728

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1995 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 4 aprile 1995), **coordinato con la legge di conversione 30 maggio 1995, n. 203** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 1995), **recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel deceto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 273, 2 ottobre 1993, n. 394, 4 dicembre 1993, n. 495, 2 febbraio 1994, n. 80, 31 marzo 1994, n. 219, 31 maggio 1994, n. 329, 30 luglio 1994, n. 477, 30 settembre 1994, n. 562, 30 novembre 1994, n. 661, e 31 gennaio 1995, n. 29». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993, n. 285 del 4 dicembre 1993, n. 26 del 2 febbraio 1994, n. 78 del 5 aprile 1994, n. 126 del 1° giugno 1994, n. 178 del 1° agosto 1994, n. 230 del 1° ottobre 1994, n. 281 del 1° dicembre 1994, n. 25 del 31 gennaio 1995 e n. 77 del 1° aprile 1995).

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1), contiene anche un altro articolo (art. 2) il cui testo è riportato in appendice.

Art. 1.

Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo

1. *Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate «regioni», tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal presente decreto e per quanto riguarda la materia dello spettacolo nei limiti, modalità e termini di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto.*

2. *Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.*

3. *Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo nonché alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse.*

4. *Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo viene trasferito in relazione alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 con il consenso dei medesimi, e con inquadramento anche in soprannumero, alle regioni o a enti pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.*

5. *Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si avvalgono del personale inquadrato nei propri rispettivi ruoli organici, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e del personale trasferito ai sensi del comma 4 senza procedere a nuove assunzioni di personale.*

6. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale confluiscono risorse pubbliche versate in apposito capitolo della entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo stesso. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 39 miliardi per il 1995. Hanno accesso al Fondo con priorità gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità del servizio e all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle normative comunitarie. Il Fondo è gestito dalle regioni, anche attraverso apposite convenzioni stipulate con società ed istituti di credito nazionali e regionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni il 70 per cento del Fondo con criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento turistico e il patrimonio ricettivo esistente. Il rimanente 30 per cento del Fondo è ripartito, con i medesimi criteri, tra le regioni nel cui territorio ricadono le aree ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1, 2 e 5-b.*

7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a lire 39 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*8. Le disponibilità relative ai finanziamenti di progetti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dell'articolo 12-*bis *del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti disposti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 6.*

9. Sino all'approvazione della legge istitutiva del Ministero delle attività produttive, le funzioni in materia di turismo non attribuite alle regioni sono esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Riferimenti normativi

— Il testo dell'art. 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, recante «Ordinamento per l'Ente nazionale italiano per il turismo», è il seguente:

«Art. 7 (*Programma promozionale nazionale e programmi esecutivi di attuazione*). — 1. L'ENIT elabora, anche sulla base di singoli programmi regionali, il programma promozionale nazionale di durata triennale, contenente le direttive generali, gli obiettivi e gli strumenti di intervento, l'indicazione delle aree geografiche verso le quali deve essere prevalentemente rivolta la propria attività e la previsione di massima per gli importi globali di spesa per ciascuna area.

2. Nella predisposizione del programma promozionale triennale una quota dei fondi disponibili, non inferiore al trenta per cento, è riservata al finanziamento, anche parziale, degli interventi che le regioni intendono realizzare congiuntamente all'Ente.

3. L'Ente provvede alla ripartizione dei fondi di cui al comma 2, in base a criteri predeterminati che tengano conto della coerenza dell'intervento proposto con le direttive generali dettate dal piano e degli effetti che la realizzazione del medesimo potrà avere sugli obiettivi prefissati.

4. Il programma promozionale triennale è attuato mediante programmi esecutivi annuali, deliberati entro il 31 marzo dell'anno precedentemente a quello cui si riferiscono, nell'ambito dei quali vengono definite le modalità di attuazione delle singole iniziative.

5. Il programma promozionale triennale e i programmi esecutivi annuali sono inviati per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, immediatamente dopo la deliberazione del consiglio di amministrazione. Il Ministro formula eventuali osservazioni entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento; trascorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, il programma si intende approvato».

— Il testo degli articoli 1 e 2 del D.L. 4 novembre 1988, n. 465, recante «Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche», è il seguente:

«Art. 1. — 1. In vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio 1990, per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di strutture turistiche e ricettive, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 146 miliardi per l'anno 1989 e di lire 196 miliardi per l'anno 1990, di cui lire 21 miliardi come limite di impegno annuo a decorrere dall'anno 1989. Delle predette somme almeno il 40 per cento è riservato ai territori del Mezzogiorno.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, individua con proprio decreto, relativamente alle iniziative di cui al comma 1, le priorità, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione, con particolare riguardo:

a) per le priorità, all'adeguamento delle strutture e dei servizi turistici per i campionati mondiali di calcio 1990, alla realizzazione di parchi urbani e verde pubblico attrezzato, all'adeguamento delle strutture e dei servizi in aree ad alta vocazione turistica, allo sviluppo di forme associative e di accordi finalizzati a progetti di miglioramento dell'offerta ricettiva e dei servizi, all'adeguamento agli standard europei delle normative antinfortunistiche e di sicurezza, allo sviluppo del turismo nel Mezzogiorno ed allo sviluppo del turismo giovanile;

b) per i parametri di valutazione, alla redditività, all'autofinanziamento, all'occupazione, all'innovazione tecnologica, al rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area;

c) per i criteri di ripartizione, alla suddivisione dello stanziamento di cui al comma 1 fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di una quota non superiore al 30 per cento per iniziative a carattere nazionale che devono essere definite e localizzate d'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

3. I progetti volti alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono presentati al Ministero del turismo e dello spettacolo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2. I progetti a carattere regionale devono essere corredati da un attestato delle regioni competenti da cui risulti la conformità dei medesimi alle finalità dei programmi di sviluppo turistico. Per i progetti a carattere nazionale tale conformità è verificata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

4. I progetti di cui al comma 3 devono indicare:

a) l'area, la durata e le modalità degli interventi, corredate dal progetto di massima o esecutivo;

b) il costo totale, inclusi i costi per la progettazione, da intendersi a prezzo chiuso e comprensivo dell'IVA;

c) il concessionario per la realizzazione, che dovrà assicurare anche la gestione;

d) tutte le fasi procedurali tecnico-amministrative previste dalla normativa vigente per la immediata realizzazione;

e) il piano finanziario che deve essere articolato, per quanto riguarda i costi, con l'indicazione dei vari fattori di composizione e, per quanto riguarda le fonti di copertura, con l'indicazione delle risorse proprie del concessionario da impegnare nel progetto, dei rientri che si presume di realizzare e dei contributi pubblici di cui al comma 5;

f) il numero degli occupati, con i relativi costi nella fase di realizzazione e nella fase di gestione;

g) le attività di formazione e riqualificazione del personale;

h) le tecnologie innovative eventualmente utilizzate;

i) il rispetto della normativa relativa all'abolizione delle barriere architettoniche;

l) la dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici e con gli strumenti urbanistici o, in mancanza, della deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico.

5. L'intervento pubblico, sui progetti approvati con le modalità di cui all'art. 2, consta di:

a) un contributo in conto capitale, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, fino a un massimo del 35 per cento del costo dell'investimento;

b) un contributo in conto interessi, a valere sul limite di impegno di cui al comma 1, nella misura massima del 5,50 per cento annuo dell'ammontare complessivo dei mutui, erogati da istituti di credito o sezioni di credito speciali, individuati con apposito decreto del Ministro

del tesoro da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di importo non superiore al 35 per cento del costo dell'investimento, la cui durata è fissata per 10 anni; tale contributo verrà corrisposto in rate semestrali direttamente all'ufficio mutuante».

«Art. 2. — 1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217 sulla base delle priorità, parametri e criteri di cui all'art. 1 e delle valutazioni della commissione tecnica di cui al comma 2, con proprio decreto approva i progetti di cui all'art. 1, determina le somme spettanti a ciascuna regione per il finanziamento dei progetti approvati, nonché quelle destinate ai progetti approvati a carattere nazionale, fissandone le modalità ed i tempi di erogazione, ed assegna senza finalizzazione alle province autonome di Trento e Bolzano le somme percentualmente loro spettanti.

2. I progetti sono valutati da una apposita commissione tecnica istituita con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da quattro esperti nel settore della programmazione e dello sviluppo turistico e da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con funzioni di segretario. Tale commissione è integrata di volta in volta dall'assessore regionale competente per territorio o da un suo delegato, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e da un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il compenso spettante agli esperti e al segretario.

3. Le regioni interessate, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1, stipulano gli atti di concessione che prevedono tra l'altro i termini di inizio e ultimazione dei lavori e le relative penali, conformemente ai progetti approvati. Il Ministro del turismo e dello spettacolo revoca i contributi per il finanziamento di progetti per i quali, decorso il predetto termine, non è intervenuta la stipula della concessione, utilizzando le somme recuperate a favore di altri aventi di diritto. La revoca è disposta altresì nel caso di mancato inizio dei lavori nel termine fissato dalle convenzioni.

4. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sono approvati gli atti di concessione per i progetti a carattere nazionale.

5. *(Soppresso dalla legge di conversione 30 dicembre 1988, n. 555).*

6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, sino alla data di scadenza del finanziamento agevolato di cui all'art. 1, comma 5, lettera *b)*, rimangono nella proprietà pubblica, ove ai tratti di opere integralmente nuove che potranno essere dal concessionario costituente in ipoteca ai fini della concessione del finanziamento stesso; sono sottoposti a vincolo di destinazione e d'uso, con obbligo di preventiva autorizzazione da parte del concedente a trasferire o alienare, ove derivino da interventi su beni ed opere già esistenti. Tale preventiva autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla predetta data il concessionario è tenuto a riscattare la proprietà del bene o ad estinguere i vincoli, versando un corrispettivo già definito nell'atto di concessione e comunque non inferiore all'ammontare del 20 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto. L'atto di concessione dovrà prevedere idonea fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituzioni o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, debitamente autenticata e ove richiesto dalla legge, registrata, per un importo almeno pari a quello definito per il riscatto della proprietà o per l'estinzione dei vincoli di cui sopra.

7. Nel caso di esecuzione forzata sui beni costituiti in ipoteca ai sensi del comma 6, l'aggiudicatario subentra nella concessione.

8. I corrispondenti di cui al comma 6 sono riversati su un apposito conto corrente infruttifero che sarà istituito presso la Tesoreria dello Stato con decreto del Ministro del tesoro, per utilizzazioni conformi agli obiettivi indicati nell'art. 1».

— Il testo dell'art. 12-*bis* del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, recante «Interventi urgenti in favore dell'economia», è il seguente:

«Art. 12-*bis (Provvedimenti urgenti per la promozione degli investimenti nel settore del turismo)*. — 1. Il Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è soppresso e le relative disponibilità sono destinate alle finalità di cui al comma 3 del presente articolo secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

2. I finanziamenti di progetti a carattere nazionale disposti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 4 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1989, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per i quali non è stata stipulata la prevista convenzione entro due anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto ministeriale, sono revocati. Le relative disponibilità, nonché quelle relative ai progetti a carattere nazionale comunque già revocati, sono destinate alle finalità di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Le disponibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e sono destinate alla concessione del contributo in conto capitale, di cui all'art. 1, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, ai progetti presentati e ritenuti ammissibili ai sensi del medesimo decreto-legge.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati, ai sensi del comma 3, ripresentano domanda di ammissione al finanziamento. La domanda è accompagnata da una relazione illustrativa degli aggiornamenti e delle modifiche eventualmente apportati rispetto al progetto originale, che non debbono comportare sostanziali modificazioni della progettazione delle caratteristiche degli interventi stessi, e dalla struttura dei costi.

5. Non sono ammessi al finanziamento i progetti che alla data di ripresentazione della domanda siano già stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento dei costi.

6. L'ammissione al finanziamento è disposta, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri in base alle priorità ed ai criteri previsti dalla normativa di cui al comma 7 del presente articolo, tenuto conto dell'interesse sociale alla realizzazione dell'opera anche in relazione alle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e quelle di cui al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1989».

Art. 2.

Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport

1. *In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti e organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:*

a) *definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo, nel rispetto delle competenze regionali, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali e alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;*

b) *svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;*

c) *predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;*

d) *esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie regionali;*

e) *esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;*

f) *raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;*

g) *controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, per i quali la competenza sia rimasta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera* b);

h) *funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo, ivi comprese quelle promozionali e di alta formazione artistica e tutte le funzioni in materia di spettacolo riservate allo Stato dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto ivi compresa la gestione del Fondo unico per lo spettacolo per la parte assegnata allo Stato;*

i) *sostegno e promozione del turismo in favore dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali.*

2. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e al decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, nonché quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.*

3. *Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.*

4. *Nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Dipartimento del turismo esercita altresì le competenze statali nella materia delle agevolazioni alle attività turistico-alberghiere, ferme restando le competenze regionali. Con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verrà data attuazione al presente comma.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente: «Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea».

— Il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, concerne «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri».

— Il testo degli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante: «Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica», è il seguente:

«Art 5 *(Imprese turistiche)*. — 1. Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.

I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.

Il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) non essere nelle condizioni previste dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,

d) aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa.

I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda».

«Art. 9 *(Agenzie di viaggio e turismo)*. — 1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:

a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;

b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

c) conoscenza di almeno due lingue straniere. Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.

Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.

L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. Tale elenco viene pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'art. 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.

In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.

Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.

Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunità europee l'autorizzazione di cui al secondo comma e subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616».

— Il testo degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sopracitata, è il seguente:

«Art. 6 *(Strutture ricettive)*. — 1. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.

Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.

Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica».

«Art. 7 *(Classificazione delle strutture ricettive)*. — 1. Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.

Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella.

Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:

capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;

almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;

un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;

un locale ad uso comune;

impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.

Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze turistico-alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.

Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale.

I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.

I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio di attrezzature ricreative, culturali e sportive.

Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra-turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.

I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore e deve essere indicata nelle guide specializzate nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.

Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività di affittacamere.

L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all'art. 1, primo comma, del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, è anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce».

— Il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura», è il seguente:

«Art. 8 *(Registro delle imprese)*. — 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8».

Per il titolo del D.L. 4 novembre 1988, n. 465, vedi note all'art. 1.

— Il D.L. 3 gennaio 1987, n. 2, concerne: «Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico».

— Il D.L. 2 febbraio 1988, n. 22, concerne: «Modifiche ed integrazioni al D.L. 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione e completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico».

— Il D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, concerne: «Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) *(lettera abrogata dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29)*.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Art. 3.

Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo

1. *In attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo*

3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari, si procede a:

a) *riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;*

b) *riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.*

2. *I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e princìpi:*

a) *le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno cinque comitati (musica, danza, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. I membri dei predetti comitati non possono rimanere in carica più di tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. I membri dei comitati che siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla rispettiva categoria;*

b) *il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a società o enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. Alla nomina dei componenti degli organi amministrativi dei suddetti enti si procederà solo dopo il riordino degli enti stessi;*

c) *è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente teatrale italiano con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici.*

3. *Le funzioni amministrative in materia di revisione dei* film *e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificatamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei* film *in lingua tedesca e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale di Bolzano e dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale e dalla giunta regionale. Il parere ed il nulla osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti versioni del* film *in lingua tedesca e in lingua francese.*

4. *La trasmissione televisiva di opere a soggetto e* film *prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa, salvo restando quanto disposto dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, e dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7.*

5. *I produttori, i distributori o i concessionari televisivi possono richiedere, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, il nullaosta per la trasmissione televisiva di opere a soggetto e* film *prodotti per la televisione, fuori della fascia oraria di cui al comma 4. Qualora non si siano avvalsi di tale facoltà, il garante per la radiodiffusione e l'editoria, d'ufficio o su motivata denuncia, su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, se accerta la violazione del divieto di cui al comma 4 applica nei confronti del concessionario, le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.*

6. *Il regolamento di attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, nonché di adeguamento del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il garante per la radiodiffusione e l'editoria nonché le competenti commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento.*

7. *Ai fini di una maggiore tutela dei minori e delle famiglie, anche in tema di programmazione televisiva, all'articolo 2, secondo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna sezione è composta da un docente di diritto in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'età evolutiva in servizio o in quiescenza, da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi e autori, da quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni più rappresentative, nonché da due rappresentanti delle categorie di settore; per ogni membro effettivo è nominato un supplente». Fino all'insediamento delle commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962, nella nuova composizione restano in carica le commissioni già nominate. Il quarto comma dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 161 del 1962 sono abrogati. Al secondo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 161 del 1962, le parole: «di voti» sono sostituite dalle seguenti: «dei componenti». A tutela degli animali utilizzati in riprese filmate e in applicazione dell'articolo 727 del codice penale, le commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962 sono integrate, per il solo esame delle produzioni che utilizzino in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni più rappresentative per la protezione degli animali; per ogni membro effettivo è nominato un supplente.*

8. *Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con l'osservanza degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro trenta giorni, e delle competenti commissioni parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:*

a) *razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli uffici all'estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai vari Paesi e secondo criteri di economicità, utilizzando in tali uffici, anche con contratto a tempo determinato, personale con adeguate conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un preventivo di spesa approvato dal consiglio di amministrazione. A tal fine l'ENIT è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, secondo criteri di economicità e funzionalità, con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero o con altri organismi pubblici o privati operanti all'estero, nonché a costituire società, anche con soggetti privati, per la realizzazione di progetti di promozione turistica;*

b) *riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale con criteri di efficienza e di funzionalità, disponendo il trasferimento del personale in esubero con le modalità previste dall'articolo 5;*

c) *attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della promozione turistica all'estero come strumento di rappresentazione dell'immagine dell'intero territorio nazionale, nonché per la predisposizione, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali di promozione turistica;*

d) *previsione della possibilità di costituzione o di partecipazione a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, ovvero per la partecipazione ad accordi di programma anche al fine di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.*

9. *Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le associazioni di categoria di cui uno con funzioni di presidente, e da tre esperti designati dalle regioni. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.*

10. *Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, si provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo e da un rappresentante delle regioni; per ogni membro effettivo è previsto un supplente.*

11. *I membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato.*

12. *Gli articoli 9, 12, commi 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono abrogati. Le funzioni già attribuite all'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono esercitate dal consiglio di amministrazione, fermi restando i controlli ivi previsti. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.*

13. *Fino alla costituzione del collegio dei revisori di cui al comma 10 resta in carica il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.*

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 2.

— Il testo degli articoli 30, 31 e 32 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», è il seguente:

«Art. 30 *(Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'art. 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'art. 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative».

«Art. 31 *(Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto)*. — 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:

a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e specifiche professionalità, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;

b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera *b)*;

c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste nelle predette tabelle.

2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalità di cui all'art. 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro.

3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.

5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.

6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera *a)*. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

6-*bis*. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera *c)*, è consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta».

«Art. 32 *(Ricognizione delle vacanze di organico)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti di cui all'art. 1 e all'art 4, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, la consistenza del personale come definita all'art. 31, comma 1, nonché le conseguenti carenze ed esuberi, unitamente all'elenco nominativo di tutti i dipendenti appartenenti alle qualifiche ed ai profili professionali che presentano esuberi.

2. I dipendenti appartenenti a qualifiche o professionalità che presentino esubero sono assoggettati a mobilità con trasferimento a domanda o d'ufficio, privilegiando la mobilità all'interno dello stesso comparto di contrattazione. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano al personale interessato l'appartenenza ad una qualifica e ad una professionalità che presenti esubero.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco nominativo delle domande di trasferimento presentate dal proprio personale con indicazione delle qualifiche, della sede di servizio e delle sedi richieste accorpate per provincia.

4. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

5. La mobilità fra le singole regioni, i relativi enti strumentali e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, è attuata dalle regioni interessate nel rispetto delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e secondo la disciplina stabilita dal successivo art. 35. Le singole regioni, anche per conto dei rispettivi enti strumentali e dipendenti, possono aderire alla mobilità di livello nazionale sulla base di preventive intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le regioni, in armonia con la disciplina di cui al comma 1 dell'art. 35 disciplinano la mobilità del proprio personale, anche in relazione alla delega di funzioni agli enti locali, dopo consultazione delle associazioni regionali degli enti interessati.

6. Fino al 31 dicembre 1994, in relazione all'attuazione dell'art. 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.

7. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai ricercatori, tecnologi e tecnici specializzati delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, nonché al personale delle istituzioni universitarie.

8. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68».

— La legge 21 aprile 1962, n. 161, concerne: «Revisione dei film e dei lavori teatrali».

— Il testo degli articoli 15, commi 10, 11 e 12, e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», è il seguente:

«Art. 15, commi 10, 11 e 12. — 10. È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

11. È comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.

12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto».

«Art. 30 *(Disposizioni penali)*. — 1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal primo comma dell'art. 528 del codice penale.

2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

3. Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo.

4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa.

6. Sono puniti con le pene stabilite dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il titolare di concessione di cui all'art. 16 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma 2 dell'art. 37 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società titolare di concessione ai sensi dell'art. 16 o di concessione per servizio pubblico o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci.

7. (Sostituisce l'art. 195 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156)».

— Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, recante «Revisione dei film e dei lavori teatrali», è il seguente:

«Art. 2 (*Composizione della commissione di 1° grado*). — La commissione di 1° grado, alla quale è demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro.

Il riparto del lavoro fra le sezioni è demandato al Ministro del turismo e dello spettacolo. Ciascuna sezione si compone di:

a) un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione, o equiparate, designato dal Consiglio superiore della magistratura;

b) un professore universitario di ruolo o libero docente di materie giuridiche;

c) un professore di ruolo o libero docente di pedagogia nelle università o istituti equiparati, o un insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali;

d) un professore di ruolo o libero docente di psicologia nelle università o istituti equiparati;

e) tre membri scelti rispettivamente da terne designate dalle associazioni di categoria dei registi, dei rappresentanti dell'industria cinematografica e dei giornalisti cinematografici. Ove le associazioni di categoria non provvedano alle designazioni entro dieci giorni dalla richiesta, il Ministro del turismo e dello spettacolo sceglie direttamente i membri non designati, sentita la commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, prevista dall'art. 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e durano in carica due anni.

Le funzioni di presidente sono demandate al magistrato.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione».

«Art. 3 (*Composizione della commissione di 2° grado*). — La commissione di 2° grado è composta di due sezioni della commissione di 1° grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate di volta in volta dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

La commissione è presieduta dal magistrato che eserciti funzioni più elevate od, a parità di funzioni, dal più anziano delle due sezioni.

Esplica le funzioni di segretario il segretario avente qualifica più elevata od, a parità di qualifica, il più anziano delle due sezioni».

— Il testo dell'art. 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: «Disciplina del sistema radiotelevisivo, pubblico e privato», è il seguente: «Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10, ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'art. 8, comma 10, e di cui ai commi da 8 a 15 dell'art. 15, il Garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4 dell'art. 10, salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi».

— Il D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029, concerne: «Regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali».

— Il testo del comma 2 dell'art. 4 della legge 21 aprile 1962, n. 161, sopracitata, è il seguente: «Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente».

— Il testo dell'art. 727 del codice penale è il seguente:

«Art. 727 (*Maltrattamento di animali*). — Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a tremilioni.

Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.

La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.

Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale».

— Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note all'art. 2.

— Il testo degli articoli 9, 10, 12, commi 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, recante «Ordinamento per l'Ente italiano per il turismo», era il seguente:

«Art. 9 (*Assemblea*). — L'assemblea dell'ENIT è composta:

a) dal presidente dell'Ente;

b) dal presidente, o dall'assessore al turismo, di ciascuna delle regioni a statuto ordinario o speciale nonché delle province autonome di Trento e Bolzano;

c) da due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo;

d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministri del tesoro, degli affari esteri, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei beni culturali e ambientali e del commercio con l'estero, designati dai rispettivi Ministri e nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto;

e) da dodici esperti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo di cui sei designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, di cui almeno tre in rappresentanza degli albergatori dei pubblici esercizi e delle agenzie di viaggio, due dalle organizzazioni delle imprese cooperative, tre dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, uno dalle organizzazioni più rappresentative degli operatori dell'agriturismo;

f) da otto rappresentanti desegnati, rispettivamente, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), dall'Alitalia, dall'Automobil club d'Italia (ACI), dalla Compagnia italiana turismo (CIT), dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

g) da un rappresentante del personale dell'Ente.

2. Qualora la designazione dei componenti di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 non intervenga entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato e, in sede di prima attuazione della presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, l'assemblea si intende validamente costituita con i componenti di ufficio e quelli già nominati.

3. L'assemblea dura in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina del presidente.

4. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, allorché sia presente almeno un terzo dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti».

«Art. 10 *(Competenze dell'assemblea)*. — 1. L'assemblea:

a) delibera lo statuto e le direttive generali cui deve ispirarsi l'attività dell'Ente, in particolare per quanto riguarda la programmazione dell'attività e l'organizzazione degli uffici;

b) delibera il bilancio preventivo, e le eventuali variazioni, entro il 30 novembre di ogni anno;

c) delibera il conto consuntivo corredato della relazione illustrativa, entro il 30 aprile di ogni anno;

d) designa nove componenti del consiglio di amministrazione, di cui tre rappresentanti delle regioni, quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, di cui almeno due in rappresentanza degli albergatori, dei pubblici esercizi e delle agenzie di viaggio, un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e un rappresentante delle imprese cooperative, nonché il vicepresidente;

e) delibera i programmi promozionali dell'Ente di cui all'art. 7;

f) delibera il regolamento dei servizi dell'Ente e il regolamento organico per il personale.

2. Gli atti di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono trasmessi al Ministero del turismo e dello spettacolo e al Ministero del tesoro e approvati, con proprio decreto, dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro. Il regolamento dei servizi di cui al comma 1, lettera *f)*, è trasmesso al Ministro del turismo e dello spettacolo che lo approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro. Il regolamento organico per il personale di cui al comma 1 lettera *f)*, trasmesso al Ministro del turismo e dello spettacolo che lo approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

3. In caso di mancata deliberazione degli atti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *e)* ed *f)* del comma 1, in sede di seconda convocazione il Ministro del turismo e dello spettacolo convoca una ulteriore seduta dell'assemblea. Qualora anche in tale seduta l'assemblea non deliberi i predetti atti, il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un commissario *ad acta* affinché provveda».

«Art. 12 *(Composizione e competenze del consiglio di amministrazione)*. — 1. Il consiglio di amministrazione dell'ENIT è composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri dieci componenti, di cui nove designati dall'assemblea e uno in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Il vicepresidente, i nove componenti del consiglio di amministrazione designati dall'assemblea ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *d)*, nonché il rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo».

«Art. 14 *(Collegio dei revisori dei conti)*. — 1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, dura in carica cinque anni ed è composto da:

a) un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del tesoro, che lo presiede;

b) un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente generale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. I componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente.

3. I revisori esercitano il mandato anche individualmente e assistono alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

4. I revisori che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio finanziario, a due riunioni del consiglio di amministrazione decadono dall'ufficio.

5. Il collegio dei revisori esercita il riscontro degli atti di gestione e ne riferisce periodicamente al Ministro del turismo e dello spettacolo; accerta la regolare tenuta dei libri e delle strutture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa; può eseguire, riferendone al Ministro del turismo e dello spettacolo, verifiche sull'attuazione di singole iniziative».

Art. 4.

Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato

1. *A decorrere dal 1° gennaio 1994, il Fondo istituito dall'articolo 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera* d), *della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa. Per l'affidamento della gestione del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.*

2. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalità ed i termini per la loro corresponsione.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 2, comma 4, della legge 10 maggio 1983, n. 182, è il seguente: «Alla sezione autonoma per il credito teatrale istituita presso la Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, viene conferita sul fondo di cui all'art. 2, lettera *b)*, della stessa legge la somma di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1983 e 1984, da utilizzare per la riduzione degli interessi relativi ai finanziamenti concessi dalla stessa sezione a favore delle associazioni concertistiche operanti nel Mezzogiorno, nonché dagli istituti di cui all'art. 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 859. Il tasso di interesse a carico delle associazioni e degli enti che fruiscono della predetta agevolazione è ridotto fino al 50 per cento rispetto a quello praticato dalla sezione autonoma per il credito teatrale per analoghi finanziamenti».

— La legge 13 luglio 1984, n. 311, concerne: «Interventi integrativi in favore dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1984».

— Il testo dell'art. 13, comma 2, lettera *d)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è il seguente: «il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attività musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera *d)* è utilizzato in parti uguali a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa».

— Il testo dell'art. 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», è il seguente: «La gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attività cinematografiche resta affidata, per tre anni, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., di seguito denominata "concessionaria" Alla scadenza del triennio, l'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, può affidare, previa stipula di apposita convenzione, la gestione dei predetti fondi ad uno o più enti creditizi, selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione di offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio, con procedure che garantiscano pari condizioni a tutti gli enti creditizi aventi sede in Italia o in uno Stato membro della Comunità europea e che presentino idonei requisiti di affidabilità imprenditoriale. La società concessionaria, ovvero gli enti creditizi convenzionati di cui al presente comma, sono tenuti a trasmettere all'autorità competente in materia di spettacolo una rendicontazione annuale sui fondi amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da allegare alla relazione al Parlamento di cui all'art. 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163».

— Il D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, concerne: «Interventi urgenti in favore del cinema».

Art. 5.

Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. *Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, in servizio alla data del 1° luglio 1994 presso i Dipartimenti del turismo e dello spettacolo, istituiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 che non sia stato trasferito ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 è trasferito con decorrenza dalla stessa data presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e inquadrato ai sensi del presente decreto in appositi ruoli transitori separati da quelli della Presidenza stessa. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di inquadramento. Le dotazioni organiche definitive dei ruoli di cui al presente comma saranno determinate secondo le procedure prescritte per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al personale trasferito che risultasse eventualmente in esubero si applicano le procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.*

2. *I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*

3. *Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*

4. *Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993.*

Riferimenti normativi:

— Per il titolo del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, vedi note all'art. 3.

— Il testo dell'art. 3, comma 2-*bis*, del D.L. 23 aprile 1993, n. 118, concernente: «Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA», è il seguente: «Al compimento del riordino delle partecipazioni statali, il personale del ruolo aggiunto di cui ai commi 1 e 2 potrà essere trasferito, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e con le altre amministrazioni interessate, presso amministrazioni centrali od organismi dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi attribuzioni nel settore dell'economia, con conseguenti variazioni dei rispettivi ruoli».

— Il testo dell'art. 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato è il seguente:

«Art. 199 *(Modalità)*. — L'amministrazione che, per speciali esigenze di determinati servizi, ritenga necessario avvalersi stabilmente dell'opera di un impiegato appartenente alla carriera direttiva di altra amministrazione, in quanto dotato di particolare competenza in tali servizi, può avanzare motivata richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri che, sentiti l'amministrazione cui l'impiegato appartiene ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne dispone, con il consenso dell'interessato, il trasferimento nei ruoli dell'amministrazione richiedente.

Analoga richiesta può essere avanzata dalle amministrazioni che, in relazione alla situazione di organico ed alle esigenze di servizio, ritengono di poter utilizzare contingenti di impiegati di altre amministrazioni, appartenenti a carriere diverse da quelle direttive, tanto dei ruoli organici che dei corrispondenti ruoli aggiunti.

Il Presidente del Consiglio, sentita l'amministrazione cui appartengono i contingenti richiesti e previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne dispone il trasferimento con proprio decreto.

Alle conseguenti variazioni di organico si provvede con regolamento di esecuzione.

L'iniziativa di chiedere il trasferimento di contingenti di impiegati di carriere diverse da quelle direttive dall'una all'altra amministrazione spetta altresì al Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Gli impiegati che, ai sensi delle disposizioni precedenti, sono trasferiti ad altra amministrazione sono inseriti nei nuovi ruoli nel posto che loro spetta secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta e con relativa anzianità di carriera e di qualifica».

Art. 6.

Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria

1. *Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.*

2. *Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, nonché del personale di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.*

3. *Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto e dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.*

4. *Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti.*

Art. 7.

Adeguamento della legislazione in materia alberghiera

1. *Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera* d), *della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:*

a) *la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso;*

b) *la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;*

c) *la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.*

2. *Il primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:*

«I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti».

3. *Il quarto comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:*

«La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni».

4. *Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:*

«I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione della scheda di cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuata secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:

a)-c) (*omissis*);

d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli atti di sua competenza previsti dall'art. 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta».

— Il testo dell'art. 4 del R.D. 24 maggio 1925, n. 1102, concernente: «Approvazione del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi», è il seguente:

«Art. 4. — Negli alberghi e nelle pensioni la cubatura minima delle camere a un letto è fissata in metri cubi 24 e quella delle camere a due letti in metri cubi 42. La superficie minima sarà rispettivamente di metri quadrati 8 e metri quadrati 14.

L'altezza utile interna sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene.

Le suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.

Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare, i regolamenti comunali d'igiene possono ridurre la cubatura delle camere in relazione a particolari condizioni climatiche, fino al limite minimo di metri cubi 23 e 40, rispettivamente per le camere ad un letto e a due letti. Anche in questo caso l'altezza utile interna sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene.

Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.

La consistenza ricettiva degli alberghi e delle pensioni è indicata nella licenza di costruzione, nell'autorizzazione all'abitabilità, nel provvedimento di classificazione e nella licenza di esercizio.

I pavimenti dovranno essere costruiti con materiale impermeabile; è tuttavia consentito l'uso di pavimenti di legno.

Per le camere da letto si cercherà di usufruire meglio che sia possibile delle esposizioni più aereate e soleggiate e di disporle in modo che ne resti lontano tutto ciò che possa costituire fonte di insalubrità».

— Per il testo dell'art 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vedi note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante: «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica», è il seguente:

«Art. 12 *(Disposizioni transitorie)*. — L'assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata dalla presente legge avviene in via definitiva, entro il 1° gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati dalle imprese.

Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per l'assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza del termine di cui al primo comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, anche in assenza di legge regionale, le imprese ricettive esistenti saranno individuate con la seguente classifica a stelle:

alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale: cinque stelle lusso;

alberghi di lusso: cinque stelle;

alberghi di prima categoria: quattro stelle;

alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle;

alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle;

alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella.

Agli effetti della normativa tributaria gli alberghi con cinque stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di lusso; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di prima categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici e campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di seconda categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono equiparati agli alberghi di terza categoria; gli alberghi con una stella, i villaggi turistici e campeggi con due stelle sono equiparati agli alberghi di quarta categoria; i campeggi con una stella sono equiparati alle locande».

— Il testo dell'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è il seguente:

«Art. 8 *(Vincolo di destinazione)*. — Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate dall'art. 6, in conformità anche con le indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze.

Nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali i comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attività turistiche e ricettive e a determinare la disciplina di tutela di utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni.

Entro un anno dall'entrata in vigore delle leggi regionali i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici, secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo e individuano in essi le aree destinate agli insediamenti turistici produttivi che a tal fine sono vincolate.

Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, destinazioni diverse da quella originaria di aree e strutture turistiche e ricettive possono essere previste dai piani regolatori generali e loro varianti.

Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici».

— Il testo dell'art. 109, commi 1, 3 e 4, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è il seguente:

«1. Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede nonché coloro che gestiscono una struttura che fornisce alloggio anche in tende, roulotte, battelli e simili non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne la identità e proveniente dalla amministrazione dello Stato.

2. *(Omissis)*.

3. Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un registro, nel quale sono indicati le generalità e il luogo di provenienza delle persone alloggiate, e devono comunicare giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione di tali persone. La comunicazione dell'arrivo effettuata mediante consegna di una scheda conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, fatta compilare e firmare personalmente dagli alloggiati, ed integrata, a cura degli albergatori o altri esercenti predetti, dagli estremi del documento di identità, passaporto o documento equivalente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati, la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda può essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro coniuge e per i figli minorenni e dal capo gruppo anche per gli altri componenti del gruppo.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire seicentomila. Se la persona alloggiata è uno straniero od un apolide, la pena è dell'arresto sino a sei mesi cui può essere aggiunta l'ammenda sino a lire un milione e duecentomila».

— Per il testo dell'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vedi note all'art. 2.

Art. 8.

Disposizioni previdenziali per l'attività di affittacamere

1. Le persone che esplicano l'attività di affittacamere di cui al nono comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono soggette a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente percepito se inferiore al livello minimo imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vedi note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, recante: «Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi», è il seguente: «Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun

assicurato è fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio dell'anno in cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dall'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 9.

Agevolazioni per le attività dello spettacolo

1. *L'agevolazione prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, si applica ai datori di lavoro dello spettacolo che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativamente a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo, di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.*

2. *Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, è fissato, per le attività dello spettacolo, al 30 giugno 1995.*

3. *Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento delle prime due rate del condono previdenziale di cui al comma 1 e della prima rata del condono previdenziale di cui al comma 2 è da intendersi sostitutivo della liberatoria da rilasciarsi da parte degli enti previdenziali.*

4. *Analogamente a quanto previsto dal comma 3, in caso di rateizzazione concordata con gli enti interessati, il pagamento della seconda rata delle somme complessivamente dovute è da intendersi sostitutivo della liberatoria, ai fini della liquidazione delle sovvenzioni.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, concernente: «Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale», è il seguente:

«Art. 4 (*Agevolazioni per i contribuenti*). — 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'art. 1, possono versare, entro il 30 aprile 1993, i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia, maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1. Qualora l'importo dei contributi e dei premi di cui al comma 1 e al presente comma risulti superiore a lire cinque milioni, il versamento potrà essere effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate di eguale importo di cui la prima entro il 30 aprile 1993, la seconda entro il 31 luglio 1993 e la terza entro il 30 novembre 1993. La seconda e la terza rata saranno maggiorate dagli interessi dell'8 per cento per il periodo di differimento».

— Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, concerne: «Misure urgenti per la finanza pubblica».

Art. 10.

Disposizioni particolari

1. *Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:*

«6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), *sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto».*

2. *All'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Per "film *lungometraggio di produzione nazionale" si intende il* film *di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con* troupe *italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere* a), b) *e* c), *due delle componenti di cui alle lettere* d), e) *ed* f), *tre delle componenti di cui alle lettere* g), h), i), l) *e* m), *e due delle componenti di cui alle lettere* o), p) *e* q), *del medesimo comma».*

3. *Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, le parole: «a decorrere dal 1° febbraio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 1997».*

4. *Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma attività, purché sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalità di*

incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocumento diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di concessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.

5. *Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, per documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo, previa dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. Gli enti e le istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono stipulare nei limiti delle disponibilità di bilancio e sentito il parere del Ministro del tesoro, contratti aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da quello che sarà stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, gli enti lirici e tutte le istituzioni musicali possono, altresì, nei limiti delle disponibilità di bilancio, stipulare contratti di prestazione professionale sulla base delle modalità stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertisti, direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti; detti contratti possono essere stipulati direttamente con gli artisti ovvero per il tramite di agenti o rappresentanti iscritti in apposito albo da istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per l'anno 1995 è fatto divieto agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Per l'anno 1995 è consentita agli enti pubblici del settore dello spettacolo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'assunzione di personale a tempo determinato anche con mansioni amministrative esclusivamente per esigenze connesse con la realizzazione di manifestazioni ufficiali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro.*

6. *La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di contributi in conto interessi a favore delle attività teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a.*

7. *All'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. *In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualità per l'esercizio 1994 sia i* film *per i quali è stata già presentata istanza prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i* film *per i quali la copia campione sia stata presentata alla autorità di Governo competente in materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 30 giugno 1994».*

8. *All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo le parole: «una quota di 20 miliardi del suddetto fondo è utilizzata» sono inserite le seguenti: «nell'esercizio finanziario 1995-1996».*

9. *All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La quota dei proventi destinata all'ammortamento del mutuo deve essere imputata in primo luogo a copertura della parte di mutuo non assistita dal fondo di garanzia. L'istituto mutuante resta titolare dei diritti di utilizzazione acquisiti nelle percentuali di assegnazione del mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso del mutuo».*

10. *Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole: «In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso fondo», sono sostituite dalle seguenti: "In aggiunta al mutuo sul fondo di intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, relativamente alla produzione e sui richiamati fondi di intervento — con esclusione della quota parte del fondo di cui al secondo comma, numero 2, dell'articolo 2 della citata legge n. 819 del 1971, che resta destinata ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche — e di sostegno, rispettivamente per le industrie tecniche e le sale cinematografiche,»;*

b) *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il tasso di riferimento di cui al presente articolo è pari a quello in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo».*

11. *Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della facoltà di opzione previsti dal penultimo comma dell'articolo 34 e dal quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; entro lo stesso termine può essere revocata l'opzione precedentemente esercitata.*

12. *All'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

«6-bis. *La garanzia tipica per le operazioni di credito cinematografico volte a incentivare la produzione nazionale cinematografica, è rappresentata dal* film *al quale il mutuo si riferisce e si articola nelle modalità di erogazione del medesimo per stati di avanzamento a partire dalla preparazione. Il produttore, che abbia garantito, per la parte non assistita dal fondo di garanzia, il mutuo o i mutui da lui ottenuti, con i soli proventi del* film *e, successivamente, non abbia, entro il termine di cinque anni, estinto tali mutui, non potrà ottenere ulteriore ammissione al fondo di garanzia per il triennio successivo alla data del mancato pagamento. Analogo impedimento vale per le imprese o società di produzione che annoverino, tra gli amministratori o i soci, amministratori o soci di altra impresa o società di produzione che non abbia ammortizzato integralmente il mutuo».*

13. *All'articolo 11, comma nono, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, le parole: «per lo stesso numero di sale» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico».*

14. *Gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, riguardano anche la realizzazione di nuove strutture che qualifichino l'offerta ricettiva regionale, ove tale inclusione sia prevista nei programmi predisposti dalle regioni interessate ai sensi del comma 8 del citato articolo 1.*

15. *Per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente autonomo della Biennale di Venezia, è concesso, in favore dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Entro il 30 aprile 1996, l'Ente è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle Camere, una relazione che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione del contributo.*

16. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Riferimenti normativi:

— Per il testo del comma 6 dell'art. 2 del D.L. 4 novembre 1988, n. 465, vedi note all'art. 1.

— Il testo del comma 4 dell'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», era il seguente: «Per "film lungometraggio di produzione nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, post-sincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, tre delle componenti di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)*, due delle componenti di cui alle lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)*, e due delle componenti di cui alle lettere *o)*, *p)* e *q)* del medesimo comma».

— Il testo del comma 4 dell'art. 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è il seguente: «A decorrere dal 1° febbraio 1995, l'abbuono dell'imposta sugli spettacoli di cui all'art. 63, terzo comma, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è concesso, relativamente alla quota costituita dalla metà del suo ammontare, agli esercenti che, di norma in ciascun trimestre dell'anno e, comunque, nell'arco di ogni semestre dell'anno, con eccezione dei mesi di luglio ed agosto, destinino complessivamente almeno il 25 per cento delle giornate di proiezione nelle sale di cui sono titolari ai film di produzione nazionale ed a quelli di interesse culturale nazionale assistiti dal fondo di garanzia. Anche nel caso in cui non si raggiunga la quota del 25 per cento, l'abbuono è comunque concesso nella misura del 95 per cento con riferimento ai soli film di interesse culturale nazionale assistiti dal fondo di garanzia. L'abbuono è aumentato al 50 per cento per i film di produzione nazionale nel caso in cui venga superata la quota del 25 per cento delle giornate di proiezione. Per le giornate di programmazione dei film riconosciuti di interesse culturale nazionale e dei film di cui all'art. 28, è concesso agli esercenti di sale cinematografiche l'abbuono del 60 per cento dell'imposta sugli spettacoli cinematografici, anche se non è stata raggiunta la quota del 25 per cento delle giornate di attività. Nel caso di sale con più schermi la percentuale del 25 per cento delle giornate di proiezione è calcolata su ciascuno schermo».

— Il testo del comma 3 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente: «Interventi urgenti in materia di finanza pubblica», è il seguente: «Le attività di lavoro autonomo o professionale svolte dai dipendenti a tempo indeterminato sono consentite solo, a carattere saltuario, per prestazioni di alto valore artistico e professionale, fatti salvi i principi del non aggravio economico e le esigenze produttive degli enti o istituzioni di cui al comma 1. Tali attività devono essere preventivamente autorizzate dal sovrintendente, sentito il direttore artistico. I criteri per la concessione delle autorizzazioni sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il testo dell'art. 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, concernente: «Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali», è il seguente:

«Art. 3. — La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni di cui all'art. 1, primo comma, dovrà essere inderogabilmente basata sul pareggio del bilancio.

Sono vietate le assunzioni di personale amministrativo artistico e tecnico, anche in adempimento di obblighi di legge, che comportino aumenti del contingente numerico del personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973.

Salvo le scritture di personale artistico e tecnico è altresì vietata la stipulazione di contratti per prestazioni professionali di lavoro autonomo numericamente eccedenti quelli in corso alla stessa data di cui al precedente comma. I contratti numericamente eccedenti quelli in corso alla data del 31 ottobre 1973 non possono essere rinnovati alla loro scadenza.

Sono altresì, vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

Le assunzioni attuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte».

— Per il titolo del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, vedi note all'art. 3.

— Il testo dell'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, concernente: «Interventi straordinari per l'edilizia teatrale e cinematografica e per l'industria cinematografica», è il seguente:

«Art. 3. — Presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro, istituita dall'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è istituito un fondo speciale straordinario di lire cinque miliardi mediante un conferimento di pari importo da parte dello Stato per la corresponsione, anche in deroga a leggi vigenti, di contributi sugli interessi su mutui concessi, da istituti di credito, per il finanziamento di lavori di adeguamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo alla normativa vigente in materia di sicurezza, sulla base di prescrizioni dei competenti pubblici organi di controllo o di disposizioni di carattere generale di diretta applicazione. Sul medesimo fondo e nei limiti del 20 per cento di esso possono essere concessi contributi sugli interessi anche per il finanziamento di lavori di ammodernamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo.

Il contributo di cui al precedente comma è pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto vigente al 1° gennaio dell'anno di stipula del mutuo, viene concesso per un periodo massimo di cinque anni dalla competente sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro ed è erogato dalla stessa entro i successivi sessanta giorni in un'unica soluzione.

Con proprio decreto il Ministro del turismo e dello spettacolo fisserà i massimali di mutuo ammissibili per la concessione dei predetti contributi».

— Il testo dell'art. 2, comma 4, della legge 10 maggio 1983, n. 182, recante: «Interventi straordinari nel settore dello spettacolo», è il seguente: «Alla sezione autonoma per il credito teatrale istituita presso la Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, viene conferita sul fondo di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1983 e 1984, da utilizzare per la riduzione degli interessi relativi ai finanziamenti concessi dalla stessa sezione a favore delle associazioni concertistiche operanti nel Mezzogiorno, nonché degli istituti di cui all'art. 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589. Il tasso di interesse a carico delle associazioni e degli enti che fruiscono della predetta agevolazione è ridotto fino al 50 per cento rispetto a quello praticato dalla sezione autonoma per il credito teatrale per analoghi finanziamenti».

— Il testo dell'art. 4 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, concernente: «Interventi urgenti in favore del cinema» modifica gli articoli 6, 8, 16 e 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sopracitata.

— Il testo dell'art. 27, comma 4, del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, è il seguente: «Una quota di 20 miliardi del suddetto fondo è utilizzata per il sostegno di iniziative promozionali dello spettacolo cinematografico nelle sale, per stimolare la domanda di cinema in particolari periodi o in occasione di particolari eventi, per la programmazione di film di produzione nazionale e di Paesi della Comunità europea. I criteri e le modalità di utilizzo dello stanziamento sono fissati, con decreto da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte dell'autorità competente in materia di spettacolo».

— Il testo dell'art. 17, commi 4 e 5, del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, è il seguente:

«4. Per le opere assistite dal fondo di garanzia i proventi di spettanza dell'impresa produttrice vengono destinati proporzionalmente all'ammortamento del mutuo e dal recupero dell'investimento effettuato direttamente dall'impresa produttrice. Sugli ulteriori proventi una quota pari al 7 per cento è destinata a favore degli autori italiani.

5. In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso fondo, previo parere del Comitato per il credito cinematografico un contributo in conto interessi, su mutui stipulati con enti creditizi, al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 2 per i film di produzione nazionale e al 25 per cento dello stesso tasso per i film di interesse culturale nazionale e per quelli di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. I contributi in conto interessi sui mutui a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio, stipulati con enti creditizi, sono concessi al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 2 e al 25 per cento dello stesso tasso per gli investimenti di elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all'art. 20, comma 3, lettere *a), b), c)* e *d)*. In tutti i casi di cui al presente comma la valutazione tecnico-economica è effettuata dall'istituto mutuante. Su tali operazioni gli istituti finanziatori non possono praticare un tasso di interesse superiore a quello determinato con decreto del Ministro del tesoro per il settore industriale ed i relativi mutui per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione non possono avere una durata maggiore di quella prevista per i mutui a tasso agevolato».

— Il testo del penultimo comma dell'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», è il seguente: «Le disposizioni del seguente articolo non si applicano ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro il 31 gennaio. L'opzione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso ed è vincolante anche per i due anni successivi. In tal caso la detrazione dell'imposta afferente gli acquisti o le importazioni di animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo, e suina spetta, a partire dal periodo dell'imposta 1988, nei limiti dell'ammontare dell'imposta relativa alle cessioni degli animali medesimi risultanti da fatture registrate nel corso dell'anno; a tal fine la detrazione, operata provvisoriamente nel corso dell'anno, soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione annuale e l'ammontare dell'eventuale eccedenza di imposta non recuperata può essere computato in detrazione nell'anno successivo nei limiti dell'imposta afferente le cessioni dei predetti animali».

— Il testo del comma 5 dell'art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente: «Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nel n. 7) e dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici effettuati dagli esercenti le suddette attività, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'art. 19 è forfettizzata in misura pari a due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli. Se sono effettuate anche prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, inerenti o comunque connesse a quelle di spettacolo, l'imposta si applica con le suddette modalità anche ai relativi corrispettivi, ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse. Le imprese sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, tranne che per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto prima dell'inizio dell'anno solare; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La disposizione relativa alla diversa detrazione per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione e quella relativa, per le stesse, all'obbligo di fatturazione non si applicano ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398».

— Il testo del comma 6 dell'art. 17 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, è il seguente: «Per i mutui assistiti dal fondo di garanzia, il recupero di quanto ancora dovuto, dopo la scadenza, fino all'estinzione, comunque, del residuo debito non assistito dal fondo di garanzia, avviene con le

modalità concordate tra le parti sulla base di una relazione del produttore relativa alle cause del mancato ammortamento e secondo criteri e principi generali stabiliti con decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per il credito cinematografico».

— Il testo dell'art. 11, comma 9, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è il seguente: «La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora la distribuzione del cortometraggio sia garantita per lo stesso numero di sale dall'Ente autonomo di gestione per il cinema che, a tal fine, si avvarrà dell'Istituto Luce».

— Il testo dei commi 1 e 8 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, concernente: «Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico», è il seguente:

«1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività nel settore turistico nei comuni costieri nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione e di produzione di mucillagini verificatisi nell'anno 1989, sono concessi contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive di supporto all'offerta turistica che vengono completate entro il 30 giugno 1991.

2-7. *(Omissis)*.

8. Ciascuna delle regioni indicate nel comma 1, sentiti i comuni costieri, predispone un programma per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e una valutazione di impatto ambientale del programma entro il 28 febbraio 1990. In caso di inadempienza entro il termine sopra indicato il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega il Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede direttamente agli adempimenti di cui al presente comma. Nell'ambito delle regioni indicate nel comma 1, è istituita una conferenza dei servizi, presieduta dal presidente della giunta regionale, cui partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni dello Stato competenti in materia, presenti nell'ambito regionale, dei comuni e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il presidente della giunta regionale esamina le domande e i relativi progetti presentati alla regione per la finalità di cui al comma 1, sulla base dei criteri e dei parametri fissati con le modalità indicate nel comma 9. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio del controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta la domanda ed i progetti esecutivi che devono essere compatibili con il programma definito dalla regione e devono essere corredati da una relazione tecnica e si esprime, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche ai progetti senza che ci comporti la necessità di ulteriori delibere per quanto concerne gli interventi degli enti locali. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche. L'approvazione assunta all'unanimità dei componenti la conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali. Gli interventi sono approvati, entro il termine fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, dalle rispettive regioni, ai fini della conseguente erogazione dei contributi, con provvedimento del presidente della giunta regionale».

Art. 11.

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

1. ***Al comma 2 dell'articolo 17-*ter *del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato».***

2. *Il comma 3 dell'articolo 17-*ter *del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è sostituito dal seguente:*

«3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a 3 mesi. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostra di aver ottemperato alle prescrizioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attività ricettive comunque esercitate è disposto trascorsi trenta giorni dalla contestazione della violazione».

Riferimenti normativi:

— Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 17-*ter* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è il seguente:

«2. Nei casi in cui avvenuta è la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale.

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità indicata al comma 1 ordina con provvedimento motivato la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'attività autorizzata».

— Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, concernente: «Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773» aggiunge gli articoli 17-*bis*, 17-*ter*, 17-*quater*, 17-*quinquies* e 17-*sexies* al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 12.

Promozione del turismo giovanile

1. *L'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), il Centro turistico studentesco e giovanile (CTS) e il Touring club italiano (TCI), per la rilevanza culturale del ruolo di promozione del turismo giovanile da essi perseguito, sono ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.*

Riferimenti normativi:

— La legge 11 luglio 1986, n. 390, concerne: «Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge di conversione:

«Art. 2. — 1. In materia di spettacolo il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) trasferire competenze e funzioni alle regioni, fino all'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti i singoli settori di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;

b) disciplinare i criteri, gli organi e le procedure per l'esercizio, in concorso con le regioni, delle competenze di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, nonché per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento,

c) trasferire alle regioni, anche con criteri perequativi, le risorse finanziarie nonché il personale connessi alle competenze trasferite.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione allo Stato delle competenze relative a soggetti, attività, obiettivi e funzioni di prioritario interesse nazionale. A tal fine sono riconosciuti come soggetti di prioritario interesse nazionale gli enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgano attività di rilevanza nazionale per dimensione, anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché quelli che costituiscono anche di fatto il circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali e internazionali;

b) omogeneità ed organicità delle funzioni trasferite alle regioni;

c) ripartizione delle risorse finanziarie fra Stato e regioni nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e di eventuali fondi aggiuntivi sulla base di una intesa fra il Governo e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e graduale trasferimento, da iniziare entro il 31 dicembre 1996 e da completare entro il 31 dicembre 1997, delle risorse di competenza regionale, alle regioni che abbiano provveduto a regolamentare l'esercizio delle funzioni loro assegnate ed abbiano individuato idonee risorse finanziarie;

d) il trasferimento del personale avrà luogo secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;

e) previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzie delle amministrazioni regionali;

f) attribuzione alle province, ai comuni e agli altri enti locali territoriali delle funzioni di carattere esclusivamente locale;

g) previsione di una verifica triennale ed eventuale modifica del riconoscimento di cui alla lettera *a)*;

h) previsione che, in sede di prima ripartizione dei fondi alle regioni di cui alla lettera *c)*, il trasferimento avverrà tenendo conto dell'attività storicamente svolta.

3 Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentite le regioni, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, per il parere da parte delle commissioni parlamentari competenti. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione».

95A3511

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1995), **coordinato con la legge di conversione 30 maggio 1995, n. 204** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 1995), **recante: «Interventi urgenti in materia di trasporti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 agosto 1993, n. 281, 5 ottobre 1993, n. 399, 4 dicembre 1993, n. 498, 2 febbraio 1994, n. 81, 31 marzo 1994, n. 220, 30 maggio 1994, n. 326, 30 luglio 1994, n. 475, 30 settembre 1994, n. 563, 30 novembre 1994, n. 660, e 31 gennaio 1995, n. 28». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993, n. 285 del 4 dicembre 1993, n. 26 del 2 febbraio 1994, n. 78 del 5 aprile 1994, n. 126 del 1° giugno 1994, n. 178 del 1° agosto 1994, n. 230 del 1° ottobre 1994, n. 281 del 1° dicembre 1994, n. 25 del 31 gennaio 1995 e n 77 del 1° aprile 1995).

Art. 1.

Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, le regioni e gli enti locali, in qualità di enti concedenti, definiscono, anche mediante apposite conferenze di servizi promosse dalle regioni, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonché con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 è applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992 e 1993.

2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato agli enti locali e alle aziende aventi diritto tramite le regioni a statuto ordinario una volta completate le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende per il 1993, entro tre mesi dall'avvenuta erogazione da parte dello Stato.

3. Il contributo di cui al comma 2 è assegnato a ciascuna regione dal Ministro dei trasporti e della navigazione e non potrà comunque risultare superiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo dei disavanzi di cui al comma 1, come rideterminati secondo i criteri di cui al comma 5. Le regioni a loro volta assegnano il contributo entro tre mesi dal ricevimento.

4. Alle regioni Lazio e Campania è altresì corrisposto un contributo decennale complessivo rispettivamente di lire 48 miliardi e di lire 22 miliardi annue per la copertura dei relativi disavanzi di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

5. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di cui al comma 2, i disavanzi di cui al comma 1, risultanti dai conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti ed approvati ai sensi del libro V, titolo V, capo V, sezione IX, del codice civile, sono rideterminati in conformità ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati gestionali afferenti a servizi diversi da quelli del trasporto pubblico locale. Per le aziende non dotate per legge di organo di controllo interno, uno o più soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dalle regioni esprimono un giudizio professionale sull'attendibilità dei dati così rideterminati.

6. Ai fini della erogazione del contributo di cui al comma 2, le regioni trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione apposita certificazione da cui risulti l'ammontare dei disavanzi di cui al comma 1. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni trasmettono la certificazione entro tre mesi dall'emanazione del suddetto decreto. Decorso il predetto termine, il contributo viene ripartito tra le sole regioni adempienti.

7. In attesa della trasmissione della certificazione di cui al comma 6, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, eroga alle regioni un acconto del contributo di cui al comma 2, per l'ammontare complessivo di lire 330 miliardi, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per il 1993, salvo conguaglio.

8. Il contributo è erogato a condizione che il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1 risulti approvato dalla regione o dall'ente locale, in qualità di enti concedenti, secondo le rispettive competenze. In ogni caso, il contributo è sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 gli enti proprietari non abbiano provveduto alla copertura dei disavanzi risultanti dai piani di riassorbimento approvati. A tal fine non possono essere utilizzate plusvalenze che non derivino da effettive alienazioni di cespiti a terzi.

9. Per le aziende di trasporto pubblico locale che entro il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento, le regioni dispongono, per gli anni 1996 e 1997, il recupero dei contributi di cui al comma 2 già anticipati con le operazioni di mutuo, nei limiti di un decimo per ciascun anno.

10. Qualora al 31 dicembre 1997 sia definitivamente accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi ed i costi di esercizio nella misura prevista al comma 9, le regioni dispongono il recupero di tutti i contributi di cui al comma 2 già anticipati con le operazioni di mutuo ed il relativo importo è utilizzato dalle regioni interessate per favorire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza del trasporto pubblico locale. Il diritto all'erogazione del contributo di cui al comma 2 viene comunque meno qualora alla data del 31 dicembre 1995 il rapporto tra i proventi ed i costi di esercizio sia inferiore al 15 per cento.

11. A garanzia del recupero delle somme di cui ai commi 9 e 10, le regioni possono rivalersi sulle aziende.

12. Ai fini del presente decreto non sono da considerare inclusi nei costi i maggiori oneri gravanti sulle aziende operanti nelle regioni Abruzzo e Molise in ragione dell'esclusione operata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994.

13. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 9 devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto anzidetto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del livello del 35 per cento.

14. Nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al comma 1.

15. Alle regioni a statuto speciale è corrisposto un contributo straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annue quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale nei rispettivi territori. Il contributo è ripartito in proporzione alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per il 1989. Ai fini dell'attribuzione del contributo si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Riferimenti normativi:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1990, n. 192, contiene nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

— Il testo dell'art. 1, comma 1 e comma 4-*quater*, del D.L. 19 dicembre 1992, n. 485 (*Gazzetta Ufficiale* 19 dicembre 1992, n. 298) — recante norme sul trasporto di viaggiatori con autoveicoli di linea — convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1993, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1993, n. 38), è il seguente:

«1. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con un contributo straordinario di lire 380 miliardi. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro per la copertura dei disavanzi di esercizio di trasporto locale relativi all'anno 1991; l'onere di ammortamento dei mutui a carico dei bilanci degli enti locali e delle regioni. Ai fini dell'assunzione dei predetti mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

2.-4-*ter*. (*Omissis*).

4-*quater*. Il fondo di cui al comma 4-*ter* è costituito per l'anno 1993 dalla somma di lire 245 miliardi ed è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, tra le regioni di cui al medesimo comma 4-*ter*, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il D.L. 15 giugno 1990, n. 151, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1990, n. 140 e convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 226 (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1990, n. 182) contiene disposizioni urgenti in materia di trasporti locali.

— Il D.L. 23 gennaio 1991, n. 24, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 1991, n. 20 e convertito in legge con legge 21 marzo 1991, n. 97 (*Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1991, n. 71) contiene disposizioni urgenti in materia di trasporti.

— Il D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 1987, n. 32, contiene disposizioni urgenti per il settore dei trasporti locali.

— L'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1992, n. 37, è il seguente:

«Art. 1 (*Registro dei revisori contabili*). — 1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili».

— L'art. 1 del D.M. 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1994, n. 194, è il seguente:

«Art. 1. — A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1994 è stabilito uno sgravio sul complesso dei contributi posti a carico dei datori di lavoro da corrispondere all'INPS da parte delle imprese già beneficiarie dello sgravio generale previsto dall'art. 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tale sgravio va calcolato sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti corrisposte ai dipendenti al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge. Esso è riconosciuto per le attività svolte nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e limitatamente alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei predetti territori per i periodi di paga afferenti ai seguenti periodi e secondo le seguenti misure:

14,60 per cento dal 10 luglio 1994 al 30 novembre 1994;

14 per cento dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995;

10,60 per cento dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1996.

Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994 nella misura del 12 per cento».

— Il D.M. 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994 riguarda il nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno.

Art. 2.

Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio rilevati al 31 dicembre 1993.

2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, le aziende esercenti servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa, ad esclusione delle Ferrovie dello Stato S.p.a., sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio di cui al comma 1. I relativi oneri di ammortamento per capitale ed interessi sono a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 150 miliardi annue. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le procedure, i criteri e le condizioni per la contrazione dei predetti mutui.

3. I proventi delle aziende esercenti i servizi di cui al comma 1 non possono essere inferiori, nell'anno 1995, al 35 per cento dei costi del trasporto. Le aziende devono comunque conseguire entro il 31 dicembre 1995 un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento e comunque tale per cui il suddetto rapporto sia almeno pari al 15 per cento.

4. Per le aziende per le quali sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto di cui al comma 3, è sospesa l'erogazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2. La sospensione puo valere per un massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle risorse finanziarie che in tale caso sono utilizzate per consentire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza delle aziende stesse.

5. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 2 devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del 35 per cento.

6. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 2, 4 e 15, del comma 2 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi annue a decorrere dal 1995, si provvede, quanto a lire 810 miliardi, rispettivamente per lire 660 miliardi e per lire 150 miliardi, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1668 e 1669 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 90 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al citato capitolo 1669, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Art. 3.

Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico

1. Al fine di consentire il risanamento e un proficuo processo di privatizzazione delle società del gruppo Finmare, sono autorizzati gli interventi del Ministro del tesoro di cui al comma 5 diretti a ricapitalizzare le imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali. Detti interventi sono subordinati alla presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile 1995, di un piano di riordino delle società del gruppo Finmare per l'espressione del parere da parte delle commissioni competenti per materia prima dell'approvazione da parte dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro. Il piano, da sottoporre alla deliberazione del CIPE, deve essere approvato entro il 31 maggio 1995.

2. Il processo di privatizzazione di cui al comma 1 è attuato in conformità alle modalità e alle procedure di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

3. Gli atti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in violazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono nulli.

4. Il piano di riordino di cui al comma 1 deve indicare i criteri da seguire ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 2.

5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro del tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui unitariamente contratti dal gruppo Finmare per l'acquisizione delle risorse occorrenti alla ricapitalizzazione che sono corrisposte direttamente agli istituti bancari mutuanti. Per tale scopo sono autorizzati limiti di impegno decennale di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, al cui onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7739 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

6. Al fine di assicurare alle imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali la continuità nella corresponsione dei contributi anche per gli anni 1994-1996, fermo restando il complessivo arco quinquennale del periodo concessivo degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

7. I contributi di cui alla legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, possono essere corrisposti anche in rate mensili posticipate. Detti contributi, a decorrere dal 1991, sono da determinare con riferimento ai servizi svolti, e quindi a prescindere da mezzi e strumenti impiegati, nonché dal raggiungimento dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio d'intervento, trattandosi di servizi ancora indispensabili per l'economia nazionale. Gli importi di sovvenzione per gli anni dal 1988 al 1993, concessi alle società di cui all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono da considerare quale sovvenzione definitiva per gli stessi anni. Eventuali modifiche, in corso d'anno, all'assetto dei servizi indicati nei programmi quinquennali previsti dal decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, hanno effetto dalla data indicata nel relativo decreto.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1 del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1994, n. 126 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 (*Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 1994, n. 177), contenente disposizioni sul Ministero delle partecipazioni statali, è il seguente:

«Art. 1 (*Modalità delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici*). — 1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni e ai conferimenti delle stesse società partecipate, nonché agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni inclusa la concessione di indennità e manleva secondo la prassi dei mercati».

— Il testo dell'art. 2 del sopra citato D.L. 31 maggio 1994, n. 332, è il seguente:

«Art. 2 *(Poteri speciali)*. — 1. Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro la titolarità di uno o più dei seguenti poteri speciali da esercitare d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianto, tenuto conto degli obiettivi nazionali di politica economica e industriale: *a)* gradimento da rilasciarsi espressamente all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'art. 3, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Il gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante. In caso di rifiuto del gradimento o di inutile decorso del termine, il cessionario dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro del tesoro, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'art. 2359-*bis* del codice civile; *b)* gradimento da rilasciarsi espressamente, quale condizione di validità, alla conclusione di patti o accordi di cui all'art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale. Ai fini del rilascio del gradimento la Consob informa il Ministro del tesoro dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato art. 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992. Il potere di gradimento deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla Consob. In caso di rifiuto di gradimento o di inutile decorso del termine, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato art. 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili; *c)* veto all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo; *d)* nomina di almeno un amministratore o di un numero di amministratori non superiore ad un quarto dei membri del consiglio e di un sindaco.

1-*bis*. Il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali è individuato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che introducono i poteri speciali di cui al comma 1, lettera *c)*, spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società controllate, direttamente o indirettamente da enti pubblici, anche territoriali ed economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri servizi pubblici e individuate con provvedimenti dell'ente pubblico partecipante, al quale verranno riservati altresì i poteri previsti dal comma 1».

— La legge 5 dicembre 1986, n. 856, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1986, n. 289, contiene norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato.

— L'art. 3 del D.L. 18 ottobre 1990, n. 296, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 1990, n. 246, recante disposizioni per l'armamento e le costruzioni navali, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383 (*Gazzetta Ufficiale* 19 dicembre 1990, n. 295), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Per i servizi internazionali di linea considerati indispensabili per l'economia nazionale, che siano compresi nel programma di ristrutturazione di cui all'art. 1 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, ma che alle date previste dal programma in esso stabilite siano entrati in esercizio con le modalità in esso stabilite, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere alle società di navigazione Italia e Lloyd Triestino del gruppo Finmare, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, un contributo annuo di avviamento.

2. Il contributo, sostitutivo di quello previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 2 della lege 5 dicembre 1986, n. 856, sarà corrisposto per un periodo non superiore a cinque anni solari, a decorrere dalla data in cui i servizi previsti dal comma 1 saranno attivati con le modalità stabilite, e non potrà superare l'importo annuo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, di lire 54 miliardi per l'anno 1993 e di lire 53 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 per entrambe le società beneficiarie relativamente alla gestione per l'intero anno di tutti gli anzidetti servizi, ovvero un importo proporzionalmente ridotto qualora la gestione abbia durata inferiore all'anno o i servizi siano attivati soltanto in parte. Fermo restando l'anzidetto importo complessivo, il contributo sarà ripartito fra le due società in proporzione del disavanzo gestionale dei singoli servizi. La corresponsione del contributo avverrà a chiusura di ciascun esercizio finanziario, salva la facoltà del Ministro della marina mercantile di disporre, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, che la corresponsione avvenga nel corso dell'esercizio stesso, purché sia prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.

3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 presuppone la verifica annuale dello stato di attuazione del vigente programma di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, e per i servizi cui si riferisce non è cumulabile con altri interventi aventi le stesse finalità».

— L'art. 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1986, n. 289, è il seguente:

«Art. 11. — Le convenzioni previste dall'art. 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e dagli articoli 2 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, come modificata dal decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42, debbono regolare le gestioni dei servizi a partire dal 1° gennaio 1988 e debbono indicare:

a) l'elenco delle linee da svolgere;

b) la frequenza di ogni singola linea;

c) i tipi di nave da adibire ad ogni singola linea;

d) la sovvenzione di equilibrio, rappresentata dalla differenza tra i proventi del traffico e il costo del servizio determinato con riferimento a parametri medi obiettivi, ivi compresa una adeguata remunerazione del capitale investito.

2. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, nominata una commissione interministeriale composta da rappresentanti dei Ministeri indicati, la quale esprime il parere sulle sovvenzioni di equilibrio da riconoscere.

3. La sovvenzione di equilibrio determinata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, sentita la commissione interministeriale indicata nel comma 2, con riferimento ai proventi e ai costi dell'anno precedente.

4. Le convenzioni di cui al comma 1 indicano i parametri che devono essere presi in esame ai fini del calcolo della sovvenzione annua, le procedure e i tempi di liquidazione, la corresponsione di interessi commisurati secondo il tasso di riferimento determinato dal Ministero

del tesoro per l'eventuale ritardo dell'erogazione. In mancanza della convenzione la sovvenzione annua determinata sulla base dei parametri di cui al comma 1, individuati con criteri di comune esperienza; detta sovvenzione ha carattere di definitività e non può dar luogo a conguaglio.

5. La sovvenzione di equilibrio determinata con i criteri indicati nel comma 1 sarà corrisposta a decorrere dalla gestione dei servizi relativi all'anno 1988. Fino a tale data la sovvenzione continua ad essere commisurata secondo i criteri e con le modalità attualmente vigenti.

6. Fino alla data di erogazione della prima sovvenzione di equilibrio determinata con i criteri indicati nel comma 1, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, autorizzato a concedere anticipazioni in conto della eroganda sovvenzione rapportate nella misura alla sovvenzione riconosciuta nell'anno precedente; tale anticipazione portata in detrazione alla sovvenzione di equilibrio da liquidarsi per l'ultimo periodo di vigenza della convenzione.

7. Al fine di consentire il graduale riequilibrio economico delle società incaricate della gestione dei servizi, le convenzioni possono prevedere per i primi cinque anni di esercizio una sovvenzione aggiuntiva commisurata alla differenza tra il costo effettivo del servizio sostenuto dalle società e la misura comunque non superiore, per il primo anno, al 50 per cento di tale differenza, e per gli anni successivi rispettivamente al 40, 30, 20 e 10 per cento della suddetta differenza».

— Il D.L. 4 marzo 1989, n. 77, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1989, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 (*Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 1989, n. 103), reca disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime.

Art. 4.
Trasporti rapidi di massa

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede al coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa.

2. Al fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale di una commissione di alta vigilanza. La commissione è nominata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede altresì a fissarne le modalità per il funzionamento, ed è composta dai seguenti membri:

a) un magistrato amministrativo o un avvocato dello Stato con funzioni di presidente;

b) tre dirigenti generali del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;

d) tre esperti in materia di trasporti dei quali uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e un altro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La commissione si avvale di una segreteria tecnica costituita da quattro componenti nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

4. La commissione deve ultimare l'esame dei progetti presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzando la metodologia già predisposta dal soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La commissione sostituisce quella costituita con decreto del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989 per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e la commissione di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, che conseguentemente sono soppresse.

5. I compensi complessivi corrisposti ai membri della commissione non possono superare l'ammontare di lire 300 milioni annue.

Riferimenti normativi:

— L'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1986, n. 301, contenente norme sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, è il seguente: «La dotazione del fondo di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, integrata per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata specificatamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione ed in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, intesa la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Al fondo affluiscono le disponibilità per competenza e cassa del capitolo n. 7272 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e relative proiezioni per gli anni successivi, nonché la somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati».

— L'art. 3, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, prevede che: «Il fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996».

— L'art. 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa), è il seguente:

«Art. 6. — 1. Ferme restando le competenze di cui al testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e per l'esercizio delle competenze di alta sorveglianza sulla esecuzione di lavori, è costituita una commissione di vigilanza, composta da cinque membri, nominata, d'intesa tra loro, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per i problemi delle aree urbane, integrata con un esperto designato dal comune interessato al progetto. Fanno parte della commissione: un consigliere di Stato o un avvocato dello Stato, con funzioni di presidente, due membri in rappresentanza del Ministro per i problemi delle aree urbane. Per tutte le attività di supporto tecnico-amministrativo, il Ministro dei trasporti ed il Ministro per i problemi delle aree urbane possono avvalersi, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'apporto collaborativo di una organizzazione tecnico-professionale che abbia maturato nello specifico settore significative esperienze di supporto di assistenza a pubbliche amministrazioni. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1994, intendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11».

Art. 5.

Trasporti pubblici locali

1. È autorizzata, a carico del capitolo 7296 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1993 e dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, la spesa complessiva di lire 450 miliardi per la concessione di contributi, fino al 95 per cento della spesa, alle regioni a statuto ordinario, da destinare alle finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote adottate per l'anno 1993 in sede di riparto del Fondo nazionale trasporti, allo scopo prioritario di provvedere all'acquisto di autobus, tram, filobus e di altri mezzi di trasporto o di mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali, nonché a fune e a cremagliera, e alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992. Una quota di tale disponibilità, pari a complessive lire 100 miliardi, è destinata all'acquisto dei mezzi di trasporto per persone con ridotte capacità motorie.

2. È autorizzata, a carico del capitolo 7296 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, la spesa complessiva di lire 175 miliardi da utilizzare per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, fatte salve le eccedenze risultanti dalle erogazioni già effettuate in applicazione dei decreti-legge 5 ottobre 1993, n. 399, e 4 dicembre 1993, n. 498.

3. Le Ferrovie in gestione governativa concorrono alla ripartizione delle provvidenze previste dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297, anche ai fini del rinnovo del parco autobus.

Riferimenti normativi:

— La legge 10 aprile 1981, n. 151, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1981, n. 113, è la legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali.

Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore.

— L'art. 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 1978, n. 17, riguardante finanziamenti statali per le ferrovie e tramvie in concessione, è il seguente:

«Art. 10 *(Fondo comune per il rinnovo degli impianti e materiale rotabile).* — 1. A decorrere dal 1978, per il rinnovo o per l'integrazione degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, un capitolo denominato «Fondo comune per rinnovo impianti fissi e materiale rotabile» al fine di coordinare e razionalizzare gli interventi per le ferrovie in questione.

Le spese approvate per ogni singola azienda, al netto di eventuali recuperi, sono finanziate, in via prioritaria, con i fondi di rinnovo disponibili presso l'azienda stessa sino alla quota relativa all'anno 1977, e, per la restante parte, con il fondo comune di cui al primo comma.

L'utilizzazione del fondo comune è stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 13.

Il materiale rotabile di proprietà sociale, rinnovato o sostituito mediante l'utilizzo dei fondi di rinnovo di proprietà statale, o mediante l'utilizzo del fondo comune, passa integralmente in proprietà dello Stato e, conseguentemente, è riconosciuta al concessionario una quota di ammortamento secca del valore di tale materiale determinato in base a stima stabilita di comune accordo. In caso di dissenso, la stima è rimessa a giudizio di arbitri nominati uno dal Ministero dei trasporti, uno da concessionario ed il terzo dalle parti stesse o dal presidente del Consiglio di Stato.

La predetta quota di ammortamento deve intendersi in aggiunta a quella già riconosciuta dall'art. 2 per soli interessi, ai sensi delle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Analoga quota, la cui valutazione da stabilire ai sensi del comma precedente, riconosciuta per il materiale rotabile di proprietà sociale che, pur non interessato a lavori di rinnovamento, sia ceduto in proprietà dello Stato con delibera del competente organo sociale approvata con decreto del Ministero dei trasporti».

Art. 6.

Interporti

1. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come modificato dal comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i tempi e le modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi di cui alla citata legge n. 240 del 1990. Ai fini dell'ammissione ai contributi gli interporti, salvo quelli già previsti e disciplinati dalla convenzione di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 240 del 1990, dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

a) dovranno dar vita ad una rete che riequilibri la dotazione interportuale nazionale in un contesto di rete logistica che faccia riferimento agli scambi con la rete comunitaria e con Paesi terzi;

b) dovranno essere previsti nei rispettivi piani regionali dei trasporti;

c) dovranno svolgere le funzioni e i servizi di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993;

d) dovranno insistere su aree il cui utilizzo sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, escludendo comunque le aree tutelate dalla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, nonché le aree sottoposte ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni. Sono altresì escluse le aree individuate come meritevoli di tutela dai piani paesistici attuati in esecuzione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

e) dovranno insistere su aree per le quali sia prevista la presenza di una infrastruttura ferroviaria intermodale e in cui si sia accertata l'esistenza di spedizionieri e vettori.

2. Per l'ammissione ai contributi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come sostituiti dai commi 5 e 7.

3. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole da: «gli interporti di primo e di secondo livello» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «gli interporti di rilevanza nazionale per la cui definizione si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti».

4. L'articolo 3 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è abrogato.

5. L'articolo 4 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, all'atto della domanda:

a) corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993;

b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di società per azioni, non inferiore a due miliardi;

c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, oltre al contributo previsto dalla presente legge, preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una spesa per investimenti complessiva per la quale il contributo previsto dalla presente legge non superi il sessanta per cento dell'importo;

e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorità competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché dai successivi provvedimenti in materia.

2. Le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare, dal preventivo di spesa, dal piano finanziario dell'infrastruttura, nonché *dallo studio* di impatto ambientale, effettuata secondo le modalità previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e da uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto».

6. L'articolo 5 della legge 4 agosto 1990, n 240, è sostituito dal seguente:

«Art 5. *1* Nella convenzione di cui all'articolo 4 devono essere previsti.

a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;

b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

c) i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo quanto disposto dall'articolo 6;

d) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli oneri di costruzione;

e) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, dell'esercizio;

f) i criteri di determinazione delle tariffe di prestazione dei servizi resi dagli interporti, secondo i princìpi di economicità della gestione.

2. Alla convenzione *devono essere allegati la valutazione di impatto ambientale, effettuate secondo le modalità previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto».*

7. *All'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: «concessionari di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui all'articolo 4».*

8. All'articolo 7 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: «I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 4».

9. L'articolo 8 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — *1.* Ai fini della localizzazione della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla presente legge, qualora non abbia provveduto, attraverso il proprio piano regolatore generale e con variante allo stesso, l'amministrazione comunale competente, si applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o, in alternativa, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, le norme di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

10. All'articolo 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, sono soppresse le parole: «o concessionarie».

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, recante interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci in favore dell'intermodalità, come modificato dal terzo comma dell'art. 6 della legge qui pubblicata è il seguente:

«Art. 2. — 1. Il comitato dei Ministri di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, predispone, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, sentite le regioni

nteressate, uno schema di piano quinquennale degli interporti. Nello chema di piano, redatto sulla base del piano generale dei trasporti, pprovato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 986 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, sono ndicati *gli interporti di rilevanza nazionale per la cui definizione si fa iferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi ggiornamenti*».

— L'art. 9 della citata legge 4 agosto 1990, n. 240, è il seguente:

«Art. 9. — 1. I soggetti gestori degli interporti di primo livello di lologna, Padova, Verona, Orbassano, Rivalta Scrivia, Segrate-.acchiarella e Marcianise-Nola, già individuati dal piano generale dei -asporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 0 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, nonché di arma-Fontevivo e Livorno-Guasticce, individuati dall'aggiornamento el piano generale dei trasporti, approvato l'8 marzo 1990 dal comitato ei Ministri di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, hanno tolo a beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge; ad essi on si applica il regime di concessione di cui all'art. 3. L'ammissione alle rovvidenze è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del linistro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici».

— La deliberazione CIPE 7 aprile 1993 (*Gazzetta Ufficiale* 14 ıaggio 1993, n. 111) ha approvato il piano quinquennale degli ıterporti.

— La legge 1° giugno 1939, n. 1083, pubblicata nella *Gazzetta fficiale* 8 agosto 1979, n. 184, reca disposizioni per la tutela delle cose ınteresse storico e artistico.

— La legge 29 giugno 1939, n. 1497, pubblicata nella *Gazzetta fficiale* 14 ottobre 1939, n. 241, reca disposizioni per la protezione delle ·llezze naturali.

— Il D.L. 27 giugno 1985, n. 312, pubblicato nella *Gazzetta fficiale* 29 giugno 1985, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, ın l'art. 1, legge 8 agosto 1985, n. 431 (*Gazzetta Ufficiale* 22 agosto '85) reca disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare teresse ambientale.

— L'art. 4 della legge n. 240/1990, stabiliva che:

«Art. 4. — 1. I soggetti interessati entro sessanta giorni dalla data pubblicazione del piano di cui all'art. 2, presentano al Ministro dei ısporti la domanda di affidamento in concessione, corredata dal ogetto preliminare, dal piano finanziario della infrastruttura per la ale si richiede la concessione, nonché dalla valutazione di impatto ıbientale.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori bblici, delibera in ordine all'affidamento in concessione entro sessanta ›rnı dalla data di presentazione della domanda.

3. Ai fini dell'affidamento in concessione, sono valutate preferenlmente le domande presentate dall'Ente Ferrovie dello Stato e dalle ·ıetà concessionarie di infrastrutture pubbliche di trasporto nonché lle società e consorzi ai quali partecipano i sopracitati organismi o enti bblici».

— Il testo vigente dell'art. 6 della legge n. 240/1990, è il seguente:

«Art. 6. — 1. *I soggetti di cui all'art. 4* sono autorizzati a contrarre tui con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, in ızıone ad un volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per ıno 1990, di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e di lire 150 ıardi per l'anno 1992 e 1993. Le quote di mutuo non contratte in scun anno possono esserlo negli anni successivi.

2. A favore dei concessionari di cui all'art. 3, il Ministro dei trasporti può concedere un contributo in misura pari al 5 per cento, per ogni semestre, e per la durata di quindici anni, della spesa per investimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il Ministro del tesoro, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato, con la seguente modulazione: 5 miliardi di lire per il 1989, 25 miliardi di lire per il 1990, 10 miliardi di lire per il 1991, 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

— L'art. 3 della legge n. 240/1990 stabiliva che:

«Art. 3. — 1. La realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture, previste dal piano di cui all'art. 2, sono affidate in concessione ad enti pubblici e a società per azioni, anche riuniti in consorzi.

2. Una quota non inferiore al 20 per cento delle azioni in cui è ripartito il capitale sociale delle società di nuova costituzione, che intendano concorrere singolarmente o nell'ambito di consorzi all'affidamento in concessione di cui al comma 1, deve essere offerta in pubblica sottoscrizione sul mercato dei capitali. Una quota del 30 per cento delle azioni in cui è ripartito il capitale sociale è comunque riservata ad enti pubblici, ad amministrazioni ed aziende autonome pubbliche, a società per azioni a prevalente capitale pubblico. Tali quote possono essere ridotte rispettivamente al 10 e al 15 per cento ove, entro sei mesi dall'apertura delle sottoscrizioni, il capitale sociale non sia stato interamente sottoscritto.

3. Il capitale sociale o la somma messa a disposizione per la realizzazione della costruenda opera, nel caso di società già concessionarie di infrastrutture pubbliche, non può essere inferiore al 30 per cento del costo presunto delle infrastrutture concesse.

4. Il collegio dei sindaci delle società concessionarie di nuova costituzione deve essere composto da cinque membri, di cui quattro nominati rispettivamente dai Ministri del tesoro, dei trasporti, della marina mercantile e dei lavori pubblici e uno nominato dall'assemblea dei soci ai sensi del codice civile. Presidente del collegio dei sindaci è il membro designato dal Ministro del tesoro.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società già esistenti che abbiano ottenuto, singolarmente o nell'ambito di consorzi, l'affidamento delle concessioni di cui al comma 1, adotteranno le modificazioni statutarie e le altre deliberazioni ed atti necessari in relazione alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4».

— Il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1988, n. 127, contiene norme di attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183.

— Il D.M. 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, reca modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della direttive CEE 88/610 che modifica la direttiva CEE 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

— La direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1985, n. 170-*bis*, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

— L'art. 5 della legge n. 240/1990 stabiliva che:

«Art. 5. — 1. La concessione di cui al comma 1 dell'art. 3 è rilasciata dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

2. La concessione non può avere durata inferiore a trenta anni.

3. All'atto di concessione è annessa convenzione stipulata con i concessionari, nella quale debbono essere previsti:

a) il programma di costruzione dell'infrastruttura concessa;

b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

c) i contributi spettanti al concessionario, secondo quanto disposto dall'art. 6;

d) l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti gli oneri di costruzione;

e) l'assunzione da parte del concessionario, dell'esercizio per tutta la durata della concessione;

f) la devoluzione degli introiti di gestione a favore del concessionario;

g) i criteri per la determinazione delle tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo principi di economicità della gestione.

4. Alla convenzione devono essere allegati il progetto preliminare, il piano finanziario della infrastruttura concessa, nonché la valutazione di impatto ambientale».

— Il testo vigente dell'art. 7 della citata legge 4 agosto 1990, n. 240, è il seguente:

«Art. 7. — 1. *I soggetti di cui all'art. 4*, al fine di reperire l'occorrente provvista finanziaria, sono autorizzati ad emettere obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, nonché azioni ordinarie e di godimento ai sensi degli articoli 2346 e seguenti del codice civile. Tali soggetti sono altresì autorizzati a compiere ogni operazione finanziaria ritenuta idonea, compresa l'emissione di titoli atipici, previa autorizzazione della Commissione nazionale per le società e la borsa».

— L'art. 8 della legge 4 agosto 1990, n. 240, stabiliva che:

«Art. 8. — 1. Ai fini della localizzazione e della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fermo restando che le eventuali intese con le regioni interessate sono curate dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti».

— L'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 1977, n. 234, contiene attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

— L'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1990, n. 135, contiene disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.

— Il testo vigente dell'art. 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è il seguente:

«Art. 10. — 1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le regioni e con le società convenzionate di cui alla presente legge, istituisce osservatori regionali della movimentazione delle merci».

Art. 7.

Visite mediche periodiche di accertamento della persistenza dell'idoneità psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici.

1. A decorrere dal 1° agosto 1994 e fino *alla data di effettiva operatività presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno un organo sanitario autorizzato ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566,* le visite mediche di seconda e terza classe intese ad accertare la persistenza dell'idoneità psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici possono essere effettuate, oltre che presso uno degli istituti medico legali dell'Aeronautica militare, presso uno degli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità, servizio assistenza sanitaria al personale navigante, ovvero presso un medico militare dell'Aeronautica militare o un medico specializzato in medicina aeronautica, spaziale o sportiva anche se sprovvisti della prevista autorizzazione ministeriale. In ogni caso le visite dovranno svolgersi in conformità ai requisiti psico-fisici fissati dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (OACI). Gli organi sanitari o i sanitari che hanno proceduto all'accertamento dell'idoneità psico-fisica rilasciano all'interessato un certificato attestante l'idoneità, ovvero la non idoneità, in duplice copia, una delle quali è trasmessa dall'interessato, con lettera raccomandata, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, entro sette giorni dal rilascio. Il certificato è documento valido ai fini del rinnovo delle licenze e degli attestati. *La data di effettiva operatività presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno un organo sanitario autorizzato ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, è comunicata con apposito avviso pubblicato, a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione, nella* Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1989, contenente norme per l'approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213: «Gli aspiranti al conseguimento ed i titolari di licenze ed attestati aeronautici devono sottoporsi a visita medica tendente ad accertare la loro idoneità psicofisica, o la persistenza di tale idoneità. La visita è effettuata presso uno degli Uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità - Servizio assistenza sanitaria al personale navigante, oppure presso uno degli istituti medico legali dell'Aeronautica militare o presso altri qualificati organi sanitari, autorizzati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro della difesa».

Art. 7-*bis*.

Semplificazione di adempimenti burocratici nel settore del trasporto aereo

1. *Per i voli diurni con origine e destinazione nel territorio nazionale, senza scali intermedi in territorio estero, da effettuare secondo le regole del volo a vista, non è richiesta la presentazione di piano di volo purché il velivolo sia munito di idoneo apparato trasmittente per la localizzazione di emergenza.*

Art. 8.

Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali

1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1995.

Riferimenti normativi:

— Il 31 dicembre 1992 era il termine previsto dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 dicembre 1990, n. 296, contenente disposizioni generali in materia di conferenza di servizi per la valutazione di progetti per le Ferrovie dello Stato.

Art. 9.

Disposizioni particolari in materia di certificati di abilitazione professionale

1. Il termine del 1° luglio 1994 di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'articolo 57, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente il rilascio del certificato del tipo K.E. ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza senza sostenere il relativo esame, è prorogato al 30 giugno 1995.

Riferimenti normativi:

— Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, reca norme in materia di circolazione stradale ed è stato modificato dall'art. 57, comma 1, lettera *d)*, del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114.

Art. 10.

Gestione governativa delle ferrovie della Sardegna

1. La gestione governativa delle ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 1952, n. 223, riguardante i finanziamenti statali in materia di ferrovie e tramvie in concessione.

«Art. 18. — Nel caso di normale scadenza di una concessione, senza che ne sia stata resa possibile la tempestiva rinnovazione, durante il periodo intercedente tra la cessazione della precedente concessione e l'assunzione dell'esercizio da parte del nuovo concessionario, il Ministero dei trasporti è autorizzato a gestire direttamente il pubblico servizio per la durata massima di un anno, salvo proroga da concedersi per giustificati motivi per altri due anni, con decreto del Presidente della Repubblica da promuoversi di intesa tra il Ministro dei trasporti e quello per il tesoro».

— L'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 dicembre 1990, n. 296, reca disposizioni generali per le Ferrovie dello Stato.

Art. 11.

Modificazione di norme discriminatrici nei confronti di titolari di patente di guida italiana

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria *B* non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «alla guida» sono inserite le seguenti: «e alla velocità» ed è soppresso l'ultimo periodo;

c) al comma 5 dopo le parole: «limiti di guida» sono inserite le seguenti: «e di velocità».

2. All'articolo 316 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è soppresso l'ultimo periodo del comma 1;

b) al comma 2 sono soppresse le parole: «degli autoveicoli e»;

c) è soppresso il comma 3.

3. Non sono punibili le infrazioni per violazione dell'articolo 117, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, vigente prima della data di entrata in vigore della modifica apportata dal presente articolo.

4. I possessori di ciclomotori già in circolazione debbono dotarsi entro il 31 marzo 1995 del contrassegno di identificazione di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 117 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, indicato in nota all'art. 9 del decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 117 *(Limitazioni nella guida)*. — 1. Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, non è consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

4. Le limitazioni alla guida *e alla velocità* sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'art. 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente, e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida *e di velocità* di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI».

— Il testo vigente dell'art. 316 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è il seguente:

«Art. 316 (*Limitazioni nella guida*). — 1. Ai fini del controllo dell'osservanza delle limitazioni della guida di cui all'art. 117 del codice, le carte di circolazione dei motocicli devono contenere l'indicazione della potenza massima espressa in chilowatt e della potenza specifica, riferita alla tara, espressa in chilowatt per chilogrammo.

2. Per consentire i controlli di cui al comma 1 a carico dei motocicli già in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, la Direzione generale della M.C.T.C. pubblica l'elenco dei tipi di veicoli non soggetti alle limitazioni nella guida di cui all'art. 117 del codice».

— L'art. 97 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, più volte ripetuto, prevede alla lettera *b)* un contrassegno di identificazione, che permetta di risalire all'intestatario responsabile della circolazione.

Art. 12.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sui capitoli 1574, 1583, 2557, 7212, 7294, 7304, 7501, 7502 e 7509 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, non impegnate entro il 31 dicembre 1994 possono esserlo entro l'anno 1995.

Art. 13.

Ferrovie dello Stato S.p.a.

1. *Fino al 31 dicembre 1995* ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), è regolato dalla legge 14 dicembre 1973, n. 829. La società Ferrovie dello Stato S.p.a. subentra all'OPAFS anche nei rapporti attivi e passivi di cui all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1994, n. 87.

Riferimenti normativi:

— L'art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1993, n. 303, recante interventi correttivi di finanza pubblica, è il seguente:

«Art. 43. — L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° giugno 1994. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonché dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso. Il personale può essere trasferito, a domanda, presso altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che disciplinano la mobilità. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. compatibilmente con la sua natura societaria e con i rapporti di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti».

— La legge 14 dicembre 1973, n. 839, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1973, n. 33, contiene disposizioni di riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.

— L'art. 5 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 1994, n. 29, è il seguente:

«Art. 5. — Le spese sostenute dalla Gestione ENPAS, dall'OPAFS e dall'Istituto postelegrafonici (IPOST), al netto delle somme trattenute e recuperate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, per la riliquidazione delle indennità di buonuscita prevista dall'art. 3, saranno rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno 1995, sulla base delle effettive prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni interessate».

Art. 14.

Aggiornamento carte di circolazione

1. Il termine previsto per l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento delle carte di circolazione degli autoveicoli che hanno l'obbligo dell'installazione del limitatore di velocità, come previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 30 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE, del Consiglio del 10 febbraio 1992, relativa al montaggio ed all'impiego dei limitatori di velocità per alcune categorie di veicoli è prorogato fino al termine di scadenza della revisione per l'anno 1995 prevista per ciascun autoveicolo.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è stabilita la certificazione da esibire ai fini del controllo, con riferimento alla proroga del termine di cui al comma 1.

Riferimenti normativi:

— La direttiva 92/6/CEE del Consiglio del 10 febbraio 1992 attuata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 30 marzo 1994, pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, contiene disposizioni relative al montaggio e all'impiego dei limitatori di velocità per alcune categorie di veicoli.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A3631

CIRCOLARI

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

CIRCOLARE 20 giugno 1995, n. 250.

Legge 9 gennaio 1991, n. 20 - Integrazioni e modifiche alla circolare n. 150 del 21 febbraio 1991 in ordine agli adempimenti di cui all'art. 5, così come modificato dall'art. 114 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Alle imprese di assicurazione e di riassicurazione

Alle rappresentanze generali per l'Italia delle imprese di assicurazione e riassicurazione aventi la sede legale in Stati terzi

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato D.G.A.P.

Alla Banca d'Italia

Alla Consob

All'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici

Con circolare n. 150 del 21 febbraio 1991 questo Istituto ha fornito alle imprese di assicurazione indicazioni e prime istruzioni in merito alle modalità di interpretazione delle norme di cui agli articoli 4 e 6 e di adempimento agli obblighi di comunicazione dell'assunzione di partecipazioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, il cui titolo II ha introdotto, tra l'altro, disposizioni relative al controllo delle partecipazioni di imprese di assicurazione.

A seguito dell'integrale sostituzione dell'art. 5 della citata legge 9 gennaio 1991, n. 20, ad opera dell'art. 114, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita» pubblicato nel supplemento ordinario n. 56 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114, del 18 maggio 1995, questo Istituto ritiene opportuno diramare nuove disposizioni relative alle modalità di applicazione del novellato art. 5 ed integrare quelle relative all'art. 4 contenute nella circolare n. 150 del 21 febbraio 1991.

1. Art. 4 - *Partecipazioni di controllo.*

Fermi restando i principi di carattere generale contenuti nella citata circolare 150 in ordine al divieto di assumere partecipazioni di controllo in società svolgenti attività non connessa all'attività assicurativa, questo Istituto ritiene di considerare il citato divieto operante anche per le assunzioni di partecipazioni di controllo effettuate tramite società direttamente ed indirettamente controllate.

2. Art. 5 - *Obbligo di comunicazione dell'assunzione di partecipazioni.*

2.1 *Disposizioni relative al comma 1.*

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, le imprese assicurative e le rappresentanze di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo devono comunicare, nel termine di trenta giorni dalla data di stipulazione, l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società, effettuata direttamente — o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona — e/o indirettamente, qualora la stessa, da sola o unitamente ad altra già posseduta, anche esclusivamente tramite società direttamente o indirettamente controllata, comporti il controllo della società partecipata.

2.1.1. Per valutare la posizione di controllo si dovrà tener conto delle sole azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e di quelle possedute a titolo di pegno o di usufrutto, nel caso in cui al creditore pignoratizio o all'usufruttuario spetti il diritto di voto inerente le azioni, o di deposito, quando il depositario eserciti discrezionalmente il diritto di voto.

2.1.2. Qualora la posizione di controllo sia raggiunta in virtù di accordi o patti di sindacato, così come configurati dall'art. 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, l'assunzione di una partecipazione dovrà essere comunicata nel termine di trenta giorni dalla data della stipulazione dei predetti accordi o patti o dell'adesione ad un sindacato esistente. Si richiama l'attenzione delle imprese su quanto al riguardo previsto dalla circolare di questo Istituto n. 185 del 20 ottobre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1992, n. 252.

2.1.3. Al fine di valutare l'esistenza di una partecipazione di controllo si dovrà tener conto sia delle azioni o quote acquisite con disponibilità del patrimonio libero sia di quelle destinate a copertura delle riserve tecniche.

2.1.4. Le variazioni in aumento di una partecipazione di controllo già comunicata non devono essere segnalate salvo che, *per effetto della variazione,* la partecipazione posseduta *direttamente* dall'impresa di assicurazione *superi i limiti stabiliti dal comma 2 dello stesso art. 5.*

2.1.5. Le imprese facenti capo a società assicurative sono esentate dall'obbligo di effettuare una autonoma comunicazione dell'assunzione di partecipazione di controllo qualora quest'ultima venga resa dalla capogruppo assicurativa.

In tal caso, la comunicazione dovrà essere sottoscritta, nel quadro E, congiuntamente da tutte le società *assicurative* che si pongono, all'interno della catena partecipativa, tra la capogruppo dichiarante e la società partecipata.

2.2. *Disposizioni relative al comma 2.*

A sensi dell'art. 5, comma 2, deve essere comunicata l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società, effettuata *direttamente* dall'impresa di assicurazione con impiego del patrimonio libero quando la stessa, da sola o sommata ad altra partecipazione posseduta *direttamente*, supera, in valore, il 5% del capitale sociale dell'impresa di assicurazione oppure, come interessenza, il 5% del capitale della società partecipata.

2.2.1. Ai fini del superamento dei citati limiti le imprese dovranno tener conto anche delle azioni o quote prive del diritto di voto possedute in una medesima società, *comprese quelle destinate a copertura delle riserve tecniche,* in quanto la valutazione della rischiosità dell'investimento tiene conto della globalità del possesso azionario.

2.2.2. Per le comunicazioni di partecipazioni superiori in valore al 5% del capitale sociale dell'impresa di assicurazione si stabilisce, ad integrazione di quanto già indicato nella circolare n. 150 del 21 febbraio 1991, che per le rappresentanze di imprese aventi la sede in Paesi terzi rispetto all'Unione Europea in sostituzione del capitale sociale si faccia riferimento al fondo di dotazione.

Inoltre, per le società cooperative a responsabilità limitata si precisa che il capitale sociale deve essere riferito alla data dell'operazione.

2.2.3. Ai fini del calcolo della percentuale riferita al capitale della società partecipata, il numero delle azioni possedute dovrà essere rapportato al numero complessivo delle azioni che costituiscono il capitale sottoscritto della società partecipata quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

2.2.4. Posto che per patrimonio libero deve intendersi quella parte dell'attivo patrimoniale non utilizzata per la copertura delle riserve tecniche del lavoro diretto ed indiretto del portafoglio italiano ed estero, si richiama l'attenzione delle imprese sulla necessità che gli investimenti in partecipazioni destinati a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto e di quello estero siano opportunamente rilevati e comunque disponibili per le verifiche di competenza di questo Istituto.

2.2.5. Le imprese dovranno comunicare, nel termine di trenta giorni dalla data dell'ultima operazione, le variazioni in aumento di una partecipazione già comunicata quando *l'ammontare complessivo di tali variazioni* supera nuovamente il limite che ha determinato l'obbligo della comunicazione iniziale.

La comunicazione è in ogni caso dovuta qualora la partecipazione complessivamente posseduta, per effetto di tali variazioni, superi l'altro dei due limiti stabiliti dal comma 2 dell'art. 5.

A prescindere dal superamento dei predetti limiti, la variazione in aumento dovrà essere comunicata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, quando l'impresa assume il controllo della società partecipata.

2.2.6. Al fine di determinare l'obbligo di comunicazione della variazione in aumento di una partecipazione *già comunicata in base alla circolare n. 150 del 21 febbraio 1991,* si dovrà tener conto della partecipazione posseduta alla data del 19 maggio 1995, data di entrata in vigore delle norme contenute nel sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

2.3. *Disposizioni comuni ai commi 1 e 2.*

2.3.1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le assunzioni di partecipazioni in società italiane che esercitano l'attività assicurativa poichè per tali operazioni trova applicazione la disposizione di cui all'art. 9 della stessa legge 9 gennaio 1991, n. 20.

Per tale ragione devono ritenersi comprese negli anzidetti obblighi di comunicazione le assunzioni di partecipazioni al capitale di imprese assicurative estere.

2.3.2. Resta fermo l'obbligo di comunicazione dell'assunzione di una partecipazione anche nell'ipotesi in cui, entro i trenta giorni stabiliti per la comunicazione, la stessa si riduca al di sotto del limite stabilito per la comunicazione.

2.3.3. Nessuna comunicazione è dovuta per le variazioni in diminuzione di una partecipazione già comunicata.

2.3.4. Il termine per la comunicazione delle operazioni di compravendita in Borsa a termine fermo decorre dalla data di esecuzione dell'ordine e non dal giorno di liquidazione fissato dal calendario di Borsa mentre, per le operazioni a premio, dal giorno in cui il compratore del premio esercita il diritto di scelta. Più in generale, per tutti i titoli che comportano una facoltà di opzione la partecipazione si considera assunta nel momento di esercizio delle predette facoltà.

2.3.5. La comunicazione della partecipazione all'aumento di capitale della società partecipata dovrà essere effettuata nel termine di trenta giorni dalla data della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione.

2.4. *Modalità per la comunicazione.*

L'obbligo di comunicazione si considera assolto mediante l'invio del modello allegato — che sostituisce, ad ogni effetto, il modello allegato alla circolare n. 150 del 21 febbraio 1991 — in conformità alle istruzioni per la compilazione che costituiscono parte integrante della presente circolare.

Le comunicazioni, che dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della società, si intendono effettuate nel giorno in cui sono state spedite per lettera raccomandata o consegnate direttamente all'ISVAP.

* * *

Si richiama l'attenzione delle imprese sulle sanzioni previste dall'art. 16, così come modificato dall'art. 114, comma 1, lettera *h),* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, per il ritardo, la incompletezza, la erroneità e l'omissione delle comunicazioni di cui all'art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Il presidente

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DA UTILIZZARE PER LE COMUNICAZIONI DOVUTE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, MODIFICATO DALL'ART. 114, COMMA 1, LETT. *A)* DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 174.

Numero progressivo della comunicazione: da attribuirsi cronologicamente alle singole comunicazioni dell'anno. Tale numerazione dovrà concludersi il 31 dicembre e riprendere ex-novo il 1° gennaio dell'anno successivo.

Numero progressivo riferito alla partecipazione: dovrà essere riportato, senza soluzione di continuità, il numero progressivo della comunicazione effettuata, con riferimento alla medesima partecipazione.

Le imprese che hanno già effettuato comunicazioni secondo le direttive impartite con la circolare 150 del 21 febbraio 1991 *dovranno iniziare una nuova numerazione.*

Quadro A: DICHIARANTE.

Andranno riportati, con chiarezza, la denominazione, il codice fiscale dell'impresa e il capitale sociale sottoscritto alla data dell'operazione.

Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di trenta giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

Nell'ipotesi in cui le variazioni in aumento di una partecipazione già comunicate si siano verificate in successive fasi o operazioni si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento del limite.

Causale della dichiarazione: andrà indicata la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1 - dichiarazione da effettuare nel caso dell'assunzione di partecipazione che comporta il controllo della società partecipata;

2 - dichiarazione iniziale da effettuare per l'assunzione di una partecipazione il cui valore supera il 5% del capitale sociale dell'impresa assicurativa;

3 - dichiarazione iniziale da effettuare per l'assunzione di una partecipazione superiore al 5% del capitale della società partecipata;

4 - dichiarazione da effettuare per la variazione in aumento di una partecipazione già comunicata in quanto superiore al 5% del capitale sociale dell'impresa assicurativa;

5 - dichiarazione da effettuare per la variazione in aumento di una partecipazione già comunicata in quanto superiore al 5% del capitale della società partecipata;

6 - dichiarazione da effettuare per la variazione in aumento di una partecipazione di controllo o superiore al 5% del capitale della società partecipata, già comunicata, che comporta il superamento del 5% del capitale sociale dell'impresa di assicurazione;

7 - dichiarazione da effettuare per la variazione in aumento di una partecipazione di controllo o superiore al 5% del capitale sociale dell'impresa di assicurazione, già comunicata, che comporta il superamento del 5% del capitale della società partecipata;

A - dichiarazione da effettuare qualora, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti, siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo di cui al quadro E.

In caso di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro B (ad es. variazione della denominazione sociale, trasformazione, trasferimento della sede legale) non sarà necessario compilare un nuovo modello ma è sufficiente comunicare tali dati con una nota.

Titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo di comunicazione:

A - compravendita in Borsa o nel mercato ristretto;

B - compravendita;

C - accordi o patti di sindacato diretti c/o indiretti;

D - sottoscrizione;

E - pegno;

F - usufrutto;

G - deposito;

H - altro.

Per le operazioni a premio e per tutti i titoli che comportano una facoltà di opzione andrà indicato il codice: H - altro.

Quadro B: SOCIETÀ PARTECIPATA.

Andranno riportati, per esteso, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, la sede legale, il codice fiscale ed il codice ABI, se assegnato.

Indicare il numero delle azioni rappresentanti il capitale sociale specificando il numero di quelle con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, il relativo valore nominale unitario ed il codice U.I.C. della valuta, anche per la lira italiana (018ITL), nonché, barrando la rispettiva casella, se le azioni sono quotate in Borsa o negoziate al mercato ristretto.

Per le partecipazioni in società costituite in forma diversa dalla società per azioni e dalla società in accomandita per azioni i dati relativi al «Capitale sociale in azioni» ed al «Valore nominale unitario» dovranno essere sostituiti dall'indicazione alla voce «Capitale sociale in azioni» dell'ammontare del relativo capitale sociale.

Specie: dovrà essere riportato il codice corrispondente alla sottoindicata tipologia:

08 - società semplice;

41 - società in accomandita per azioni;

42 - società in accomandita semplice;

43 - società in nome collettivo;

51 - società per azioni;

52 - società a responsabilità limitata;

61 - società cooperativa a responsabilità limitata;

62 - società cooperativa a responsabilità illimitata;

74 - ente o società non residenti;

14 - enti vari.

Settore di operatività - Attività prevalente: l'indicazione del settore di operatività deve essere riportata con riferimento ai codici sottoindicati:

01 - Attività assicurativa: non sono ricomprese in tale settore le società esercenti attività di intermediazione assicurativa che andranno riportate con il codice 09;

02 - Attività finanziaria, con l'ulteriore indicazione dell'attività prevalente:

A - assunzione di partecipazioni;

B - erogazione di prestiti in qualunque forma con o senza garanzia;

C - concessione di crediti al consumo;

D - acquisizione e gestione di crediti in valuta nazionale e estera con o senza garanzia della solvenza del debitore;

E - stipulazione di contratti di locazione finanziaria (leasing);

F - rilascio di avalli, fideiussioni e altre garanzie sia reali che personali;

G - offerta e gestione di mezzi di pagamento;

H - prestazione di servizi di incasso, pagamento, compensazione e trasferimento di fondi;

I - custodia, gestione, intermediazione, collocamento di valori mobiliari per conto proprio o di terzi;

L - negoziazione in cambi e in valuta per conto proprio e di terzi;

M - attività di consulenza e di informazione finanziaria;

03 - Attività bancaria;

04 - Attività immobiliare;

08 - Attività industriale, con l'ulteriore indicazione dell'attività prevalente:

A - alimentare ed agricolo;

B - cartario ed editoriale;

C - cementifero;

D - chimico;

E - commercio;

F - comunicazioni;

G - elettronico;

H - meccanico ed automobilistico;

I - minerale e metallurgico;

L - tessile;

M - altri;

09 - Altre attività.

Quadro C: AZIONI O QUOTE ACQUISITE E/O POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE O PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ FIDUCIARIA O PER INTERPOSTA PERSONA.

Numero di azioni relative alla operazione: andrà indicato il numero delle azioni o il valore nominale delle quote oggetto della comunicazione e la relativa percentuale rispetto al «Capitale sociale in azioni» di cui al quadro B;

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà specificato il numero delle azioni o il valore nominale delle quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o con il valore nominale delle quote indicate nel riquadro precedente, e la relativa percentuale rispetto alla stessa voce del quadro B.

Valore contabile relativo all'operazione: è il valore contabile, espresso in lire, delle azioni o quote oggetto della comunicazione di cui al primo riquadro.

Numero totale di azioni possedute: andrà indicato il numero complessivo delle azioni o il valore nominale delle quote acquisite e/o possedute direttamente dal dichiarante o per il tramite di interposta persona o società fiduciaria e la relativa percentuale rispetto al «Capitale sociale in azioni» di cui al quadro B;

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà specificato il numero delle azioni o il valore nominale delle quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o con il valore nominale delle quote indicate nel riquadro precedente, e la relativa percentuale rispetto alla stessa voce del quadro B.

Valore contabile totale: è il valore contabile, espresso in lire, di tutte le azioni o quote possedute direttamente dal dichiarante o per il tramite di interposta persona o società fiduciaria.

Valore contabile totale/Capitale sociale: tale percentuale andrà determinata dividendo il valore contabile totale per il capitale sociale sottoscritto dell'impresa di assicurazioni di cui al quadro A.

Quadro D: AZIONI O QUOTE ACQUISITE E/O POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE.

Numero di azioni relative alla operazione: andrà indicato il numero delle azioni o il valore nominale delle quote oggetto della comunicazione e la relativa percentuale rispetto al «Capitale sociale in azioni» di cui al quadro B;

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà specificato il numero delle azioni o il valore nominale delle quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o con il valore nominale delle quote di cui al riquadro precedente, e la relativa percentuale rispetto alla stessa voce del quadro B.

Numero totale di azioni possedute: andrà indicato il numero complessivo delle azioni o il valore nominale delle quote acquisite e/o possedute per il tramite di società controllate e la relativa percentuale rispetto al «Capitale sociale in azioni» di cui al quadro B;

di cui diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà specificato il numero delle azioni o il valore nominale delle quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o con il valore nominale delle quote di cui al precedente riquadro, e la relativa percentuale rispetto alla stessa voce del quadro B.

RIEPILOGO

Andrà riportata la sommatoria delle corrispondenti voci di cui ai quadri C e D.

Quadro E: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE TRAMITE LE QUALI SONO ACQUISITE E/O POSSEDUTE LE AZIONI O QUOTE.

Tale quadro deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone tramite le quali il dichiarante acquista e/o possiede azioni o quote.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata nel caso in cui varino i soggetti indicati nel presente quadro.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni o quote andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni o quote: il riquadro andrà compilato per ciascun titolare in via diretta delle azioni o quote riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni riportate al precedente quadro B. Tale riquadro dovrà essere compilato una sola volta nel caso in cui saranno necessari più fogli per la descrizione dell'eventuale catena partecipativa di seguito descritta;

rapporto con il soggetto dichiarante: andrà barrata la casella corrispondente ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni o quote per conto del dichiarante. Nel caso di rapporto di controllo andranno barrate le rispettive caselle se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalle azioni o quote detenute in via diretta e/o in via indiretta tramite altri soggetti. Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni o quote possedute in via diretta e/o indiretta, anche in virtù di un patto di sindacato, si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni o quote. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando, rispetto alle azioni o quote con diritto di voto, la percentuale di azioni o quote possedute in via diretta e la percentuale delle azioni o quote cumulativamente possedute in via indiretta tramite altri soggetti.

Andranno poi indicate le azioni o quote acquisite o possedute dalla società controllata, fiduciaria o interposta persona secondo le medesime istruzioni riportate ai precedenti quadri C e D.

Soggetti interposti: nel caso che il controllo sia assicurato dalle azioni o quote detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni o quote con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso che tra il dichiarante e il titolare delle azioni o quote si frappongano più società controllate andrà segnalata un'unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che nell'ambito del gruppo detiene il maggior numero di azioni o quote del soggetto interposto controllato. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

PARTECIPAZIONI DI IMPRESE ASSICURATIVE

Comunicazione di cui all'art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, modificato dall'art. 114, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174

All'ISVAP
Sezione Patrimoniale e Finanziaria
Via Vittoria Colonna, 39
00193 ROMA

Numero progressivo della comunicazione

N. progressivo riferito alla partecipazione

RISERVATO ALL'ISVAP: data di invio (G G M M A A) — N. protocollo

DICHIARANTE — quadro A

Denominazione sociale

Codice fiscale — Capitale sociale

Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione (G G M M A A) — Causale della dichiarazione — Titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione

SOCIETA' PARTECIPATA — quadro B

Ragione o denominazione sociale

Codice fiscale — Cod. ABI — Capitale sociale in azioni

Codice UIC valuta — Valore nominale unitario — di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

Specie — Settore di operatività — Attività prevalente — Azioni quotate in Borsa — Azioni negoziate al mercato ristretto

Sede legale — Via — Sigla provincia — Stato

AZIONI O QUOTE ACQUISITE E/O POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE O PER IL TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIA O PER INTERPOSTA PERSONA — quadro C

Numero di azioni relative all'operazione — %

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria — %

Valore contabile relativo all'operazione

Numero totale di azioni possedute — %

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria — %

Valore contabile totale

Valore contabile totale / Capitale sociale — %

AZIONI O QUOTE ACQUISITE E/O POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE — quadro D

Numero di azioni relative all'operazione — %

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria — %

Numero totale di azioni possedute — %

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria — %

Eventuali osservazioni:

RIEPILOGO

Numero complessivo di azioni possedute — %

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria — %

Riquadri compilati: C D E — N. fogli compilati relativi al quadro E — N. fogli complessivi

Data della dichiarazione ____________ FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE ____________

PARTECIPAZIONI DI IMPRESE ASSICURATIVE

Comunicazione di cui all'art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, modificato dall'art. 114, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174

All'ISVAP
Sezione Patrimoniale e Finanziaria
Via Vittoria Colonna, 39
00193 ROMA

Numero progressivo della comunicazione

N. progressivo riferito alla partecipazione

RISERVATO ALL'ISVAP — data di invio (G G M M A A) — N. protocollo

DICHIARANTE quadro A

Denominazione sociale

Codice fiscale — Capitale sociale

Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione (G G M M A A) — Causale della dichiarazione — Titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione

SOCIETA' PARTECIPATA quadro B

Ragione o denominazione sociale

Codice fiscale — Cod. ABI — Capitale sociale in azioni

Codice UIC valuta — Valore nominale unitario — di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

Specie — Settore di operatività — Attività prevalente — Azioni quotate in Borsa — Azioni negoziate al mercato ristretto

Sede legale — Via — Sigla provincia — Stato

AZIONI O QUOTE ACQUISITE E/O POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE O PER IL TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIA O PER INTERPOSTA PERSONA quadro C

Numero di azioni relative all'operazione — , %

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria — , %

Valore contabile relativo all'operazione

Numero totale di azioni possedute — , %

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria — , %

Valore contabile totale

Valore contabile totale / Capitale sociale — , %

AZIONI O QUOTE ACQUISITE E/O POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE quadro D

Numero di azioni relative all'operazione — , %

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria — , %

Numero totale di azioni possedute — , %

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria — , %

Eventuali osservazioni: ______

RIEPILOGO

Numero complessivo di azioni possedute — , %

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria — , %

Riquadri compilati: C D E — N. fogli compilati relativi al quadro E — N. fogli complessivi

Data della dichiarazione ______ FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE ______

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del secondo protocollo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989.

A seguito dell'emanazione della legge 9 dicembre 1994, n. 734, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994 che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano in data 14 febbraio 1995.

Ai sensi dell'art. 8, par. 2, il secondo protocollo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989 è entrato in vigore in data 14 maggio 1995 nei rapporti tra Italia e Australia, Ecuador, Irlanda, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Malta, Mozambico, Namibia, Panama, Seychelles, Svizzera e Ungheria.

95A3670

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994 vistato dalla ragioneria centrale in data 2 febbraio 1995, n. 25/F, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Fantini Vittorio, nato il 10 novembre 1918 a Roma. — Giovane ventiseienne alla via della fuga e alla chiamata alle armi del tradimento preferiva la ribellione dandosi alla macchia. Arrestato, affrontava il martirio alle Fosse Ardeatine dando fulgido esempio alla gioventù di saper scegliere di morire piuttosto che servire forzatamente una causa ingiusta e ripudiata dal popolo italiano. — Roma, 8 settembre 1943-24 marzo 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994 vistato dalla ragioneria centrale in data 2 febbraio 1995, n. 11/V, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Viola Giovanni, nato il 24 marzo 1909 a Muggia. — Dopo l'8 settembre 1943 sceglie generosamente la via della montagna. Con un battaglione partigiano partecipava a duri combattimenti. Accerchiata la formazione da preponderanti forze nemiche, viene catturato con altri 46 compagni di lotta. Torturato e ripetutamente serviziato, è deportato nei campi di sterminio nazisti, dove muore il 31 marzo 1945, pochi giorni prima della liberazione della Patria. — Dachau, 31 marzo 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994 vistato dalla ragioneria centrale in data 2 febbraio 1995, n. 23/A, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Acquarone Lorenzo, nato il 28 marzo 1905 a Porto Maurizio (ora Imperia). — Antifascista di provata fede, nonostante le persecuzioni ed arresti e l'età avanzata, dopo l'8 settembre 1943, affronta l'aspra vita del partigiano per combattere il tedesco invasore della nostra Patria. Nell'Alta Val Tanaro, durante un rastrellamento, condotto da circa duemila tedeschi, miranti a decimare le forze partigiane per poter procedere verso il Piemonte, gloriosamente cadde accanto a 17 compagni di lotta. Esempio fulgido di una vita dedicata al servizio della Patria per liberarla dalla schiavitù del fascismo e dalla barbarie tedesca. — Upega Alta Val Tanaro, 17 ottobre 1944.

95A3616

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193.

Cambi del giorno 26 giugno 1995

Dollaro USA	1621,60
ECU	2156,73
Marco tedesco	1169,73
Franco francese	333,18
Lira sterlina	2588,88
Fiorino olandese	1044,71
Franco belga	56,923
Peseta spagnola	13,446
Corona danese	299,52
Lira irlandese	2656,67
Dracma greca	7,214
Escudo portoghese	11,089
Dollaro canadese	1180,63
Yen giapponese	19,254
Franco svizzero	1413,04
Scellino austriaco	166,34
Corona norvegese	262,50
Corona svedese	224,15
Marco finlandese	380,66
Dollaro australiano	1168,36

95A3774

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1995

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1995 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1994		275.634.190.751		
Gestione di bilancio	Entrate finali	140.055.126.082.993		— 66.767.303.873.269
	Spese finali		206.822.429.956.262	
	Rimborso di prestiti		52.748.460.077.814	
	Accensione di prestiti	92.635.358.189.392		
	TOTALE	232.690.484.272.385	259.570.890.034.076	— 26.880.405.761.691
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.202.452.249.953.663	1.168.520.226.305.358	33.932.023.648.305
	Crediti di tesoreria (a)	499.201.294.378.834	506.240.760.017.894	— 7.039.465.639.060
	TOTALE	1.701.653.544.332.497	1.674.760.986.323.252	26.892.558.009.245
	TOTALE COMPLESSIVO	1.934.619.662.795.633	1.934.331.876.357.328	
Fondo di cassa al 30 aprile 1995			287.786.438.305	
	TOTALE A PAREGGIO	1.934.619.662.795.633	1.934.619.662.795.620	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1994	Al 30 aprile 1995	VARIAZIONI (+ miglioramento – peggioramento)
Fondo di cassa	275.634.190.751	287.786.438.305	12.152.247.554
Crediti di tesoreria	449.948.430.995.807	456.987.896.634.867	7.039.465.639.060
TOTALE	450.224.065.186.558	457.275.683.073.172	7.051.617.886.614
Debiti di tesoreria	902.439.836.528.272	936.371.860.176.577	— 33.932.023.648.305
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 452.215.771.341.714	— 479.096.177.103.405	— 26.880.405.761.691

(a) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) (in miliardi di lire) al 30 aprile 1995: 1.881.753.

Il dirigente: CATULLO

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 APRILE 1995

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	123.231.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	16.689.212.287.007 *				
ENTRATE CORRENTI	139.920.212.287.007 *	TITOLO I — Spese correnti	186.562.636.923.757	Risparmio pubblico	— 46.642.424.636.750 *
TITOLO III Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	134.913.795.986 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	20.259.793.032.505		
ENTRATE FINALI	140.055.126.082.993	SPESE FINALI	206.822.429.956.262	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 66.767.303.873.269
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	52.748.460.077.814		
ENTRATE FINALI	140.055.126.082.993	SPESE COMPLESSIVE	259.570.890.034.076	Ricorso al mercato	— 119.515.763.951.083
TITOLO IV — Accensione di prestiti	92.635.358.189.392				
ENTRATE COMPLESSIVE	232.690.484.272.385	SPESE COMPLESSIVE	259.570.890.034.076	Saldo di esecuzione del bilancio	— 26.880.405.761.691

* Dati provvisori

95A3672

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce						Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente *
ORO						
I In cassa . . . L.			2.759.103.614.672			
II In deposito all'estero . . . »			27.282.771.084.172	30.041.874.698.844		
CREDITI IN ORO (IME) . . . L.				11.015.382.763.566		
CASSA . . . »				6.159.488.565		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio . . . L.			303.421.758.966			
II Anticipazioni:						
in conto corrente . . . L.		1.932.486.540.191				
a scadenza fissa . . . »						
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »			1.932.486.540.191			
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.				2.235.908.299.157		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.						
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU . . . L.			7.194.550.142.361			
II Altre attività:						
biglietti e divise . . . L.		3.385.378.048				
corrispondenti in conto corrente . . . »		2.651.053.033.010				
depositi vincolati . . . »		1.970.160.268.750				
diverse . . . »		3.984.426.777.811	8.609.025.457.619	15.803.575.599.980		
CREDITI IN DOLLARI (IME) . . . L.				6.765.660.793.904		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			18.702.274.676.733			
II Conti speciali . . . »			8.546.342.813.003	27.248.617.489.736		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO:						
I Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993. . . . L.						
II Altri. . . . »			232.988.390.772	232.988.390.772		
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI . . . L.				42.795.971.448.427		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
in libera disponibilità . . . L.		106.183.908.264.661				
ex lege 483/93 in libera disponibilità . . . »		76.205.757.000.000				
per investimento delle riserve statutarie. . . . »		4.428.996.988.537				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*). »		3.055.495.532.103	189.874.157.785.301			
II Titoli di società ed enti:						
per investimento delle riserve statutarie. . . . L.		121.307.847.373				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		525.333.829.607	646.641.676.980			
III Azioni e partecipazioni:						
di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	302.502.276					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*). . . »	194.204.989.424	194.507.491.700				
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	25.196.802.443					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*). . . »	5.723.750.933	30.920.553.376				
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	620.878.214.127					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*). . . »	768.245.016.831	1.389.123.230.958	1.614.551.276.034	192.135.350.738.315		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000		
PARTECIPAZIONE ALL'IME . . . »				218.667.600.506		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)						
I Procedure, studi e progettazioni . . . L			75.514.117.814			
II Altri oneri pluriennali . . . »			12.016.768.013	87.530.885.827		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
I Immobili ad uso degli uffici . . . L.			3.546.845.730.791			
II Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			612.971.184.997			
III Mobili . . . »			156.887.864.516			
IV Impianti . . . »			328.049.437.799			
V Monete e collezioni . . . »			1.749.093.038			
meno: FONDI AMMORTAMENTO . . . »			1.322.485.224.787	3.324.018.086.354		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				17.707.354.770		
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI						
I Procedure, studi e progettazioni in allestimento . . . L.						
II Biglietti di banca in fabbricazione . . . »						
III Altre . . . »						
PARTITE VARIE						
I Acconti a fornitori . . . L.			229.437.845.765			
II Debitori diversi:						
poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93-423/94 non convertiti) . . . L.		2.893.856.834.669				
altri debitori . . . »		1.376.131.130.855	4.269.987.965.524			
III Altre . . . L.			5.734.912.420.410	10.234.338.231.699		
RATEI . . . L.				4.913.660.249.677		
RISCONTI . . . »						
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				1.018.591.149.225		
L.				348.596.003.269.324		
CONTI D'ORDINE						
I Titoli e altri valori . . . L.			2.255.561.820.118.701			
II Depositari di titoli e valori . . . »			12.845.134.889.154			
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione. . . . »			96.785.786.926			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine) . . . »			91.816.613.805.517			
V Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine). . . . »			40.071.032.498.637			
VI Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) . . . »			853.184.617.898			
VII Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso). . . . »			1.681.478.694.459	2.402.926.050.411.292		
TOTALE . . . L.				2.751.522.053.680.616		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.
* Importi in milioni riferiti alla stessa data del mese precedente.

Il Governatore: FAZIO

95A3673

30 aprile 1995 PROVVISORIA

	PASSIVO					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente *
	CIRCOLAZIONE			L.	95 954.311 062 000	
	VAGLIA CAMBIARI			»	781.193 661.877	
	ALTRI DEBITI A VISTA					
I	Ordini di trasferimento	L	—			
II	Altri	»	15.704 757 655		15.704.757 655	
	DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE					
I	Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L	85 476 594 045 566			
II	Di altri enti	»	71 073 225 759		85.547 667.271 325	
	ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I	A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L	6 808.840			
II	Società costituende	»	495 224.871			
III	Altri	»	15 366 501.795		15.868 535.506	
	ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE			L.	83.081.304 523	
	DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO			»	—	
	DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA			»	189.315.078	
	CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U I C			»	8 546 342 813 003	
	PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I	Depositi in valuta estera	L.	608.108 802.102			
II	Conti dell'estero in lire	»	64.158 157.867			
III	Altre	»	—		672 266 959 969	
	DEBITI IN ECU (IME)			L.	17 781.043 557 470	
	UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)			»	—	
	DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			»	50.475.458.443 550	
	FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO			»	5.924 676.889.930	
	DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO			»	290.064.132 705	
	DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI			»	1 612.542.903.000	
	ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I	Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	37 295 264 302 361			
II	Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1 200.795 276.401			
III	Svalutazione portafoglio	»	234 919 178 078			
IV	Oscillazione cambi	»	3 577 059 865.788			
V	Adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T U I R.	»	1 168.695.034.863			
VI	Oscillazione titoli	»	6 675.248.131.939			
VII	Copertura perdite eventuali	»	2 803.006.748.480			
VIII	Assicurazione danni	»	969.691.685.925			
IX	Ricostruzione immobili	»	2.423.801.851.969			
X	Rinnovamento impianti	»	911.250 000 000			
XI	Imposte	»	1 665.973.986.745			
XII	A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5 638 471 988.878			
XIII	Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	1.873 832.477			
XIV	Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1.628 352.287			
XV	Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1994	»	103 630 000 000		64.671.310 236 191	
	PARTITE VARIE					
I	Creditori diversi	L	73 640 814 218			
II	Altre	»	928 338 048 338		1.001.978 862 556	
	RATEI			L.	379.951.677 090	
	RISCONTI			»	—	
	CAPITALE SOCIALE			»	300.000.000	
	RISERVA ORDINARIA			»	2.879.647.360.924	
	RISERVA STRAORDINARIA			»	3.110.188.510.436	
	RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72			»	1.304 000.000 000	
	RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N 408			»	1.278 970.875.346	
	RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N 413			»	32 766.651 690	
	RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART 67, terzo comma, T U I R.			»	31.881 646.078	
	SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE			»	826.409.346.651	
	RENDITE DELL'ESERCIZIO			»	5 378 186 494 771	
				L.	348.596 003.269.324	
	CONTI D'ORDINE					
I	Depositanti di titoli e altri valori	L.	2 255.561 820 118.701			
II	Titoli e valori presso terzi	»	12.845.134 889.154			
III	Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	96 785.786.926			
IV	Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	91 816.613.805 517			
V	Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns acquisti a termine)	»	40 071 032.498 637			
VI	Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	853.184.617 898			
VII	Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1 681 478 694 459		2 402 926 050 411.292	
			TOTALE . . .	L.	2.751 522 053 680.616	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla società Infosistemi Computers S.r.l., in Teramo

Con decreto 3 maggio 1995, la riscossione del carico tributario di L. 106.256.346, dovuto dalla Infosistemi Computers S.r.l. di Teramo, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La sezione staccata di Teramo, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

95A3671

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo e proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Altinia fra lavoratori», in Venezia.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1995 è stata prorogata la gestione commissariale della società cooperativa «Altinia fra lavoratori», con sede in Venezia, e ne è stato nominato commissario governativo il dott. Luigi Braga, via Circonvallazione, 24, Venezia, in sostituzione del rag. Andrea Burlini, via D. Manin, 40, Venezia.

95A3614

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1995 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Centro assistenza agricola salentina - C.A.A.S.» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cutrofiano (Lecce), costituita per rogito Colucci in data 2 ottobre 1986, rep. 135632, reg. soc. 10252, tribunale di Lecce, BUSC n. 2572/223418;

società cooperativa agricola «Fatima - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taranto, costituita per rogito Vitale in data 8 giugno 1984, rep. 203601, reg. soc. 6811, tribunale di Taranto, BUSC n. 1619/205896;

società cooperativa agricola «Agrinova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Carosino (Taranto), costituita per rogito Vinci in data 11 settembre 1986, rep. 24019, reg. soc. 8503, tribunale di Taranto, BUSC n. 2012/236654;

società cooperativa agricola «Azienda agricola La Torrata - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Palagianello (Taranto), costituita per rogito Vitale in data 23 aprile 1982, rep. 201009, reg. soc. 6015, tribunale di Taranto, BUSC n. 1492/191936;

società cooperativa agricola «S. Nicola» - Società mutua cooperativa agricola a responsabilità limitata, con sede in Foggia, costituita per rogito Salerno in data 26 marzo 1981, rep. 70308, reg. soc. 5156, tribunale di Foggia, BUSC n. 2499/184789;

società cooperativa agricola «Grazia Brunella» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Severo (Foggia), costituita per rogito D'Angelo in data 26 marzo 1985, rep. 102011, reg. soc. 7708, tribunale di Foggia, BUSC n. 3271/214778;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Futura a responsabilità limitata», con sede in Sannicandro Garganico (Foggia), costituita per rogito Amendolare in data 1° febbraio 1988, rep. 4923, reg. soc. 2294, tribunale di Lucera, BUSC n. 3772/232780;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Nuova Fortore» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lesina (Foggia), costituita per rogito Di Bitonto in data 11 settembre 1972, rep. 10857, reg. soc. 438, tribunale di Lucera, BUSC n. 1281/121890;

società cooperativa agricola «Puglia Agricola - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Fornaro in data 12 marzo 1985, rep. 14292, reg. soc. 17575, tribunale di Bari, BUSC n. 5399/210326;

società cooperativa agricola «Centro regionale di assistenza tecnica per l'agricoltura moderna - Coopritecnica - S.r.l», con sede in Bari, costituita per rogito D'Agosto in data 14 dicembre 1972, rep. 27260, reg. soc. 7068, tribunale di Bari, BUSC n. 2221/122226;

società cooperativa agricola «Altone - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito Oliva in data 22 gennaio 1987, rep. 7362, reg. soc. 21161, tribunale di Bari, BUSC n. 6082/226657;

società cooperativa agricola «Agrovine - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata» (già «San Leo - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata»), con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito Polito in data 19 novembre 1985, rep. 142213, reg. soc. 18953, tribunale di Bari, BUSC n. 5670/216201;

società cooperativa agricola «Contrada Pezza Peragine - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito Oliva in data 30 aprile 1987, rep. 8110, reg. soc. 21633, tribunale di Bari, BUSC n. 6149/228844;

società cooperativa agricola «Antonio Maria Galietti - G.A.M. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cassano Murge (Bari), costituita per rogito Albenzio in data 16 dicembre 1958, rep. 4269, reg. soc. 4396, tribunale di Bari, BUSC n. 936/65523;

società cooperativa agricola «Agri Gioia 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gioia del Colle (Bari), costituita per rogito Berardino in data 24 marzo 1990, rep. 11645, reg. soc. 25972, tribunale di Bari, BUSC n. 6694/246237;

società cooperativa agricola «CO.L.F.A. - Cooperativa lavoratori forestali agricoli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gravina in Puglia (Bari), costituita per rogito Digiesi in data 11 ottobre 1982, rep. 4816, reg. soc. 14399, tribunale di Bari, BUSC n. 5014/195677;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Sant'Andrea S.r.l.», con sede in Monopoli (Bari), costituita per rogito Carino in data 4 ottobre 1980, rep. 11937, reg. soc. 12233, tribunale di Bari, BUSC n. 4518/179377;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola ortovivaisti e floricoltori S. Antonio a responsabilità limitata», con sede in Terlizzi (Bari), costituita per rogito Camata in data 12 novembre 1990, rep. 968, reg. soc. 10493, tribunale di Trani, BUSC n. 6864.

95A3615

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Genova è vacante il sotto indicato posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline specificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

archeologia (metodologia della ricerca archeologica).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3742

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F22B «medicina legale», per la disciplina «tossicologia forense» (un posto);

Facoltà di architettura:

settore scientifico-disciplinare: A02A «analisi matematica», per la disciplina «istituzioni di matematiche» (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento avverrà subordinatamente alla disponibilità di fondi.

95A3740

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Ferrara è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di farmacia:

C08X «farmaceutico tecnologico applicativo», disciplina «tecnologia socio-economica e legislazione farmaceutiche».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3741

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Reggio Calabria è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare: N14X «diritto internazionale», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università degli studi di Reggio Calabria, via Argine destro Calopinace n. 5 - 89127 Reggio Calabria, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3694

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (c.d.l. in scienze ambientali) dell'Università della Tuscia di Viterbo è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

laboratorio di fisica generale - settore disciplinare: B01A.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3679

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura di insegnamenti vacanti, mediante trasferimento, di professori universitari di ruolo di prima fascia, nel settore scientifico disciplinare sottospecificato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

settore disciplinare: C04X «chimica industriale e dei materiali polimerici», disciplina «chimica industriale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3743

UNIVERSITÀ DI MODENA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, commi 9, 10 e 12, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Universitàdi Modena è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare: A04B «ricerca operativa» alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, decimo comma, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

95A3693

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori sottoelencati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di architettura:

settore scientifico-disciplinare: H07A «scienza delle costruzioni», comprendente la disciplina scienza delle costruzioni;

settore scientifico-disciplinare: A01D «matematiche complementari», comprendente la disciplina «istituzioni di matematiche».

Facoltà di economia e commercio:

settore scientifico-disciplinare: P02E: «economia degli intermediari finanziari», comprendente la disciplina «tecnica bancaria»;

settore scientifico-disciplinare: S02X «statistica economica», comprendente la disciplina «statistica economica»;

settore scientifico-disciplinare: C01B «merceologia» comprendente la disciplina «di merceologia»;

settore scientifico-disciplinare: Q02X «scienza politica» comprendente la disciplina «scienza dell'amministrazione».

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: M08A «storia della filosofia», comprendente la disciplina «storia della filosofia»;

settore scientifico-disciplinare: L21A «filologia slava» comprendente la disciplina «filologia slava».

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare: Q01B «storia delle dottrine politiche», comprendente la disciplina «storia delle dottrine politiche»;

settore scientifico-disciplinare: N03X «diritto agrario», comprendente la disciplina «diritto agrario comparato».

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: B01B «fisica», comprendente la disciplina «fisica sperimentale».

Facoltà di sociologia:

settore scientifico disciplinare: Q05A «sociologia generale», comprendente la disciplina «metodologia delle scienze sociali».

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

95A3676

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottoelencate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di architettura:

settore scientifico-disciplinare: I05B «fisica tecnica ambientale», comprendente la disciplina «fisica tecnica ambientale»: un posto;

settore scientifico-disciplinare: H07B «tecnica delle costruzioni», comprendente la disciplina «tecnica delle costruzioni I annualità»: un posto;

settore scientifico-disciplinare: H11X «disegno», comprendente la disciplina «disegno dell'architettura»: un posto.

Facoltà di economia e commercio:

settore scientifico-disciplinare: N01X «diritto privato», comprendente la disciplina «istituzioni di diritto privato»: un posto;

settore scientifico-disciplinare: S01A «statistica», comprendente la disciplina «statistica III»: un posto;

settore scientifico-disciplinare: S04A «matematica per le applicazioni economiche», comprendente la disciplina «elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie»: un posto.

Facoltà di farmacia:

settore scientifico-disciplinare: C08X «farmaceutico tecnologico applicativo», comprendente la disciplina «tecnologia socio-economica e legislazione farmaceutiche»: un posto;

settore scientifico-disciplinare: C03X «chimica generale ed inorganica», comprendente la disciplina «stechiometria»: un posto.

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: K03X «telecomunicazioni», comprendente la disciplina «sistemi di telerilevamento»: un posto;

settore scientifico-disciplinare: I26A «bioingegneria», comprendente la disciplina «strumentazione biomedica»: un posto;

settore scientifico-disciplinare: A04A «analisi numerica», comprendente la disciplina «metodi numerici per l'ingegneria»: un posto.

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: M01X «storia medievale», comprendente la disciplina «storia delle università»: un posto;

settore scientifico-disciplinare: L03B «archeologia classica», comprendente la disciplina «storia dell'archeologia classica»: un posto;

settore scientifico-disciplinare: L07A «lingua e letteratura latina», comprendente la disciplina «storia della lingua latina»: un posto;

settore scientifico-disciplinare: M11A «psicologia dello sviluppo e dell'educazione», comprendente la disciplina «psicologia dello sviluppo»: un posto.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: E01A «botanica», comprendente la disciplina «botanica»: un posto;

settore scientifico-disciplinare: E01B «botanica sistematica», comprendente la disciplina «botanica sistematica»: un posto.

Facoltà di sociologia:

settore scientifico-disciplinare: Q02X «scienza politica», comprendente la disciplina «scienza dell'opinione pubblica»: un posto;

settore scientifico-disciplinare: Q05A «sociologia generale», comprendente la disciplina «politica sociale»: un posto.

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati, restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

95A3677

POLITECNICO DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: A02A «analisi matematica», insegnamento: «metodi matematici per l'ingegneria»;

settore scientifico-disciplinare: H07B «tecnica delle costruzioni», insegnamento: «tecnica delle costruzioni».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3691

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: K01X «elettronica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3692

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 2, comma 3, dove è scritto: «... di cui al comma 1 del successivo articolo *6*.», leggasi: «... di cui al comma 1 del successivo articolo *7*.»;

all'art. 3, comma 3, dove è scritto: «*b)* Aeronautica», leggasi: «*c)* Aeronautica»;

all'art. 26, comma 4, terzo periodo, dove è scritto: «... viene computato il periodo della sospensione *precauzione* sofferta ...», leggasi: «... viene computato il periodo della sospensione *precauzionale* sofferta ...»;

all'art. 33, comma 2, lettera b), al numero 2), dove è scritto: «2) *dal* Comando marina di Roma,», leggasi: «2) *del* Comando marina di Roma,»;

all'art. 33, comma 2, lettera d), dove è scritto: «... per l'Esercito, *l'Aeronautica e la Marina*», leggasi: «... per l'Esercito, *la Marina e l'Aeronautica*»;

all'art. 33, comma 3, lettera e), numero 3), dove è scritto: «... attribuendo un punteggio da 1 a 10 per i titoli *per* un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova;», leggasi: «... attribuendo un punteggio da 1 a 10 per i titoli *e* un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova;»;

all'art. 33, comma 3, lettera f), dove è scritto: «f) il personale delle bande delle Forze armate di cui alla lettera *e)*, che svolga da almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto compiti di parte o qualifica superiore, previo superamento di una prova pratica.», leggasi: «f) il personale delle bande delle Forze armate di cui alla lettera *c)*, che svolga da almeno due anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compiti di parte o qualifica superiore, *viene reinquadrato* previo superamento di una prova pratica.»;

all'art. 33, comma 3, lettera f), al numero 2), dove è scritto: «2) *dal* capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina,», leggasi: «2) *del* capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina,»;

all'art. 33, comma 3, lettera f), al numero 3), dove è scritto: «3) *dal* sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica,», leggasi: «3) *del* sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica,»;

all'art. 38, comma 1, secondo periodo, dove è scritto: «... nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente ...», leggasi: «... nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari *di truppa* in servizio permanente ...»;

all'art. 39, comma 4, nel testo dell'art. 32, comma 1, primo capoverso, della legge 10 maggio 1983, n. 212, così come sostituito dal predetto comma 4, dove è scritto: «... l'aiutante, il sergente maggiore capo, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti, che risulti il più anziano del ruolo ...», leggasi: «... l'aiutante, il sergente maggiore capo *o gradi corrispondenti*, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti *della Marina e dell'Aeronautica*, che risulti il più anziano del ruolo ...»;

all'art. 39, comma 12, nel testo dell'ultimo comma dell'art. 76 della legge 10 maggio 1983, n. 212, così come aggiunto dal predetto comma 12, dove è scritto: «L'indennità di volo prevista *delle* vigenti disposizioni ...», leggasi: «L'indennità di volo prevista *dalle* vigenti disposizioni ...»;

all'art. 40, comma 1, lettera c), dove è scritto: «c) gli articoli ... 39, 40 *43 e 51* della legge 10 maggio 1983, n. 212;», leggasi: «c) gli articoli ... 39, 40 *e 43* della legge 10 maggio 1983, n. 212;»;

all'art. 40, il comma 3 è soppresso;

dopo l'art. 41 è aggiunto l'art. 42 nel testo seguente:

«Art. 42.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° settembre 1995.».

95A3747

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti rettifiche, in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

alla pag. 14, all'art. 1, è aggiunto il numero «*1.*» all'inizio del comma;

alla pag. 15, all'art. 3, comma 3, dove è scritto: «*b)* Capitanerie di Porto:», leggasi: «Capitanerie di Porto:»;

alla pag. 22, all'art. 28, comma 5, dove è scritto: «... le *disposizione* di cui all'art. 46,», leggasi: «... le *disposizioni* di cui all'art. 46,»;

alla pag. 23, all'art. 33, comma 2, lettera g), dove è scritto: «... È inoltre previsto che: *i)* ai sottufficiali in servizio permanente ...», leggasi: «... È inoltre previsto che: *1)* ai sottufficiali in servizio permanente ...»;

alla pag. 27, all'art. 39, comma 3, dove è scritto: «3. *all'art.* 31 della legge ...», leggasi: «3. *All'art.* 31 della legge ...»;

alla pag. 28, all'inizio della seconda colonna, all'art. 39, comma 12, dove è scritto: «*2.* Dopo l'ultimo comma dell'art. 76 ...», leggasi: «*12.* Dopo l'ultimo comma dell'art. 76 ...»;

alla pag. 29, all'art. 40, comma 1, lettera b), dove è scritto: «b) la legge *10* marzo 1965, n. 121;», leggasi: «b) la legge *1°* marzo 1965, n. 121;»;

alla pag. 35, sotto la «Tabella C/1»:

nella nota (1), dove è scritto: «... con decreto del Ministro della Difesa base alle esigenze ...», leggasi: «... con decreto del Ministro della Difesa *in* base alle esigenze ...»;

nella nota (2), dove è scritto: «... e *del* particolari necessità di servizio.», leggasi: «... e *delle* particolari necessità di servizio.».

95A3748

Comunicato relativo al decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1995).

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche, in corrispondenza delle sottoindicate pagine della sopra menzionata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 5, all'art. 3, comma 7, nella parte in cui sostituisce l'art. 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dove è scritto: «... è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, ...», leggasi: «... è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale *o dell'organizzazione portuale* e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, ...»;

alla pag. 12, all'art. 20, comma 3, dove è scritto: «3. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la *visibilità* degli impianti di balneazione, ...», leggasi: «3. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la *visitabilità* degli impianti di balneazione, ...».

95A3775

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 4 8 0 9 5 *

L. 1.300